# Gazzetta ufficiale

L 200

45° anno

30 luglio 2002

# delle Comunità europee

Edizione in lingua italiana

# Legislazione

Amm	12T10
Somm	ıarıo

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

*	Decisione n. 1376/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, che modifica la decisione n. 1336/97/CE in merito a una serie di orientamenti sulle reti di telecomunicazione transeuropee	1
	Regolamento (CE) n. 1377/2002 della Commissione, del 29 luglio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	5
*	Regolamento (CE) n. 1378/2002 della Commissione, del 29 luglio 2002, relativo alla sospensione della pesca della limanda da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro	7
	Regolamento (CE) n. $1379/2002$ della Commissione, del 29 luglio 2002, relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare	8
*	Regolamento (CE) n. 1380/2002 della Commissione, del 29 luglio 2002, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata	12
*	Regolamento (CE) n. 1381/2002 della Commissione, del 29 luglio 2002, che fissa norme dettagliate relative all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione, originario dei paesi meno progrediti, per le campagne di commercializzazione 2002/03-2005/06	14
	Regolamento (CE) n. 1382/2002 della Commissione, del 29 luglio 2002, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali	18
	Regolamento (CE) n. 1383/2002 della Commissione, del 29 luglio 2002, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della seconda gara di cui al regolamento (CE) n. 1197/2002	20

2 (segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

#### Commissione

2002/623/CE:

2002/627/CE:

Decisione della Commissione, del 24 luglio 2002, recante note orientative ad integrazione dell'allegato II della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (1) [notificata con il 2002/624/CE: Decisione della Commissione, del 24 luglio 2002, che autorizza l'Italia a permettere l'esportazione di una bevanda aromatizzata a base di vino non conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aroma-2002/625/CE: Decisione della Commissione, del 25 luglio 2002, che modifica per la seconda volta la decisione 2002/383/CE recante misure protettive contro la peste suina classica in Francia, in Germania e nel Lussemburgo (1) [notificata con il numero 2002/626/CE: Decisione della Commissione, del 25 luglio 2002, che approva il piano presentato dalla Francia per l'eradicazione della peste suina classica dai suini selvatici nella Moselle e nella Meurthe-et-Moselle (1) [notificata con il numero C(2002) 2826] .....

 I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

#### DECISIONE N. 1376/2002/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 luglio 2002

#### che modifica la decisione n. 1336/97/CE in merito a una serie di orientamenti sulle reti di telecomunicazione transeuropee

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 156.

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

- L'articolo 14 della decisione n. 1336/97/CE del Parla-(1) mento europeo e del Consiglio (4) stabilisce che con scadenza triennale la Commissione presenti al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione sull'attuazione della decisione.
- La Commissione ha presentato tale relazione in data 10 (2) dicembre 2001.
- Ai sensi di detto articolo la Commissione è tenuta a (3) presentare adeguate proposte per la revisione dell'allegato I della decisione sulla base degli sviluppi tecnici e dell'esperienza acquisita.
- La relazione speciale n. 9/2000 della Corte dei conti (4)conteneva talune raccomandazioni di cui si è tenuto conto nella relazione della Commissione.
- Nella comunicazione relativa ad un'iniziativa della (5) Commissione presentata al Consiglio europeo straordinario di Lisbona (23 e 24 marzo 2000), la Commissione ha illustrato l'iniziativa eEurope, dando risalto alla dimensione sociale della società dell'informazione.
- Il 28 gennaio 2002 il Consiglio ha approvato una risoluzione su un'impostazione comune e azioni specifiche nel campo della sicurezza delle reti e dell'informazione (5).

- L'allegato I della decisione n. 1336/97/CE dovrebbe pertanto formare oggetto di revisione.
- Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (6),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

La decisione n. 1336/97/CE è così modificata:

- 1) All'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:
  - «Ai fini della presente decisione, per infrastrutture di telecomunicazione si intendono le reti elettroniche di trasmissione di dati e i servizi che le utilizzano.»
- 2) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

- La Commissione è assistita da un comitato (in prosieguo denominato "il comitato").
- Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

- Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
- 3) L'articolo 14 è così modificato:
  - a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
    - La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, entro il 31 gennaio 2005, una relazione sull'applicazione della presente decisione nel corso del periodo compreso tra luglio 2000 e giugno 2004.»;

<sup>(</sup>¹) GU C 103 E del 30.4.2002, pag. 23. (²) Parere espresso il 29 maggio 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

Parere del Parlamento europeo del 14 maggio 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 giugno 2002.

GUL 183 dell'11.7.1997, pag. 12.

<sup>(5)</sup> GU C 43 del 16.2.2002, pag. 2.

<sup>(6)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

IT

- «4. In mancanza di una decisione entro il 31 dicembre 2006, l'allegato I è considerato decaduto, eccezion fatta per gli inviti a presentare proposte già pubblicati prima di questa data nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.»
- 4) L'allegato I è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2002.

Per il Parlamento europeo Il Presidente P. COX Per il Consiglio Il Presidente P. S. MØLLER ΙT

#### ALLEGATO

#### «ALLEGATO I

#### INDIVIDUAZIONE DEI PROGETTI D'INTERESSE COMUNE

- 1. Le reti di telecomunicazione transeuropee contribuiranno all'introduzione di servizi transeuropei innovativi d'interesse comune. Tali servizi contribuiranno allo sviluppo della società dell'informazione in termini di crescita, occupazione, coesione sociale e partecipazione collettiva all'economia basata sulle conoscenze.
- TEN-Telecom contribuisce finanziariamente all'analisi e alla convalida della fattibilità tecnica ed economica e alla diffusione dei servizi. I servizi devono essere innovativi, presentare una dimensione transeuropea e basarsi su una comprovata tecnologia:
  - un servizio può essere attivato in Stati membri diversi, adattandolo opportunamente in ciascuno Stato,
  - un servizio già diffuso in uno Stato membro senza sovvenzioni a titolo di questo programma può essere esteso ad altri Stati membri,
  - un servizio se riveste un evidente interesse transeuropeo può essere realizzato in un singolo Stato membro.
- 3. Dal momento che il servizio dovrebbe essere considerato come avente una dimensione transeuropea, verranno incoraggiate, anche se non richieste obbligatoriamente la partecipazione di organizzazioni di diversi Stati membri e l'attuazione in diversi Stati membri.
- 4. A tal fine occorre individuare i progetti d'interesse comune in funzione della capacità operativa che hanno di servire gli obiettivi fissati nella presente decisione.
- 5. I progetti d'interesse comune descritti qui di seguito si articolano su tre livelli, formando una struttura coerente.

#### i) Applicazioni

Le "applicazioni" soddisfano le esigenze degli utenti, tenendo conto delle differenze culturali e linguistiche e delle necessità in materia di accessibilità, in particolare per le persone disabili. Laddove ciò sia possibile, esse devono tener conto delle esigenze specifiche delle regioni meno sviluppate o meno popolate. Esse sfruttano il potenziale delle reti mobili, delle reti a banda larga e di altre reti di comunicazione, secondo i casi.

#### ii) Servizi generici

I "servizi generici" soddisfano i requisiti comuni per le applicazioni fornendo strumenti comuni per lo sviluppo e la realizzazione di nuove applicazioni basate su standard interoperabili. Essi forniscono servizi per il trasferimento e la salvaguardia dell'integrità dei dati attraverso le reti comprese le reti di comunicazione mobili e quelle a banda larga.

#### iii) Interconnessione e interoperabilità delle reti

Sono previsti finanziamenti per l'interconnessione, l'interoperabilità e la sicurezza delle reti che supportano il funzionamento di applicazioni e servizi specifici d'interesse comune.

I punti seguenti individuano per ciascun livello delle reti transeuropee i progetti d'interesse comune che devono essere specificati a norma dell'articolo 9 in base alla procedura di cui all'articolo 8.

#### I. Applicazioni

- e-Government ed e-Administration: la società dell'informazione offre la possibilità concreta di rendere i servizi delle pubbliche amministrazioni più efficienti, interattivi e integrati, nell'interesse di cittadini e PMI. I servizi on-line, compresi quelli nel campo delle procedure elettroniche di approvvigionamento (e-procurement), dell'accesso sicuro ai servizi pubblici on-line per cittadini e PMI, della sicurezza personale, dell'ambiente e del turismo, del supporto commerciale a favore delle PMI (compresi i servizi d'informazione e il commercio elettronico), nonché i servizi volti ad ampliare la partecipazione al processo decisionale democratico riceveranno contributi a tutti i livelli: europeo, nazionale, regionale e locale. I servizi possono essere forniti direttamente o indirettamente dalle autorità pubbliche nell'interesse comune di cittadini e PMI.
- Sanità: le reti e i servizi telematici applicati al settore sanitario offrono notevoli opportunità per il miglioramento della qualità e dell'accesso alle cure, riuscendo nel contempo a gestire l'impatto del progresso in campo medico e dell'evoluzione demografica. Potranno beneficiare di un contributo i servizi innovativi che collegano le istituzioni pubbliche sanitarie ed altri centri di cura e che consentono di prestare servizi sanitari direttamente all'utenza, in particolare promuovendo iniziative di prevenzione delle malattie e di educazione sanitaria.

- Persone anziane e disabili: il progresso tecnologico nelle comunicazioni di rete offre notevoli opportunità sul piano della partecipazione delle persone anziane e disabili alla società dell'informazione. Le applicazioni e i servizi di rete finalizzati alle esigenze specifiche di tali categorie di cittadini possono contribuire al superamento delle barriere socioeconomiche, geografiche e culturali. Potranno beneficiare di un contributo quei servizi in grado di far fronte alle esigenze delle persone anziane e disabili, promuovendone la piena integrazione e partecipazione alla società dell'informazione.
- Istruzione e cultura: per favorire lo sviluppo economico e la coesione sociale è fondamentale prestare un'attenzione costante all'educazione, alla formazione e alla cultura, la cui rilevanza crescerà in funzione dell'influenza esercitata dalla tecnologia nella società dell'informazione. Potranno beneficiare di un contributo i servizi che offrono metodi innovativi di presentazione dell'informazione educativa e culturale, compresi i servizi di formazione permanente.

#### II. Servizi generici

IT

- Servizi mobili avanzati: sono attualmente in corso i collaudi dell'interoperabilità delle applicazioni innovative per le reti mobili 2.5-3G. Formeranno la base per soluzioni avanzate da punto a punto nell'ambito delle comunicazioni mobili, garantendo servizi basati sulla localizzazione, personalizzati e modulati sul contesto. Sono previsti contributi finanziari per l'introduzione di applicazioni e servizi mobili avanzati d'interesse comune, compresi quelli relativi a: navigazione e radioguida, informazioni sul traffico e sui percorsi consigliati, sicurezza della rete e fatturazione, m-commerce (commercio tramite servizi mobili), m-business (attività imprenditoriali tramite servizi mobili), lavoro mobile, istruzione e cultura, emergenze e sanità.
- Servizi in grado di garantire fiducia e affidabilità: la partecipazione attiva delle aziende e dei cittadini alla società dell'informazione dipende dalla fiducia che essi possono riporre nei servizi disponibili. La sicurezza è quindi un aspetto prioritario e costituisce una sfida importante per il futuro. Potranno beneficiare di un contributo i servizi d'interesse comune finalizzati a tutti gli aspetti legati alla sicurezza, fra cui la cooperazione per un efficace interfunzionamento in rete in ambito europeo sulla base di sistemi CERT nazionali.

#### III. Interconnessione e interoperabilità delle reti

— Interconnessione e interoperabilità: l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti costituiscono un requisito essenziale per la realizzazione di servizi transeuropei efficienti. Potranno beneficiare di un contributo i progetti finalizzati all'interconnessione, all'interoperabilità e alla sicurezza delle reti necessarie al funzionamento di servizi specifici d'interesse comune. I progetti di sviluppo e di potenziamento delle reti di telecomunicazione saranno oggetto di un attento esame per garantire che non interferiscano con le condizioni del libero mercato.

#### IV. Misure supplementari di supporto e coordinamento

Oltre a sostenere i progetti d'interesse comune, la Comunità intende intervenire per garantire il contesto più idoneo alla realizzazione dei progetti. Il finanziamento di queste azioni non deve in alcun caso richiedere una grossa detrazione dagli importi destinati al resto del programma. Le azioni previste al riguardo serviranno a sensibilizzare i potenziali beneficiari circa gli obiettivi del programma, a creare un consenso e a favorire attività di concertazione a livello europeo, nazionale, regionale e locale, al fine di incentivare e promuovere nuove applicazioni e servizi coordinati ai programmi svolti in altri settori, oltre che la costituzione di reti a larga banda. Queste attività comporteranno una concertazione con gli organismi di normalizzazione e pianificazione strategica europei e un coordinamento con le azioni finanziate nell'ambito dei vari strumenti finanziari comunitari. Tra le iniziative in questione figurano:

- studi strategici di definizione degli obiettivi e transizione verso questi obiettivi per aiutare gli operatori del settore a prendere decisioni valide in materia di investimenti,
- definizione degli strumenti di accesso alle reti a larga banda,
- elaborazione di specifiche comuni, fondate su norme europee e mondiali,
- promozione della cooperazione fra gli operatori del settore, compresi gli accordi di partenariato pubblico/privato (PPP),
- coordinamento fra le attività avviate ai sensi della presente decisione ed altri programmi comunitari e nazionali attinenti al settore.»

#### REGOLAMENTO (CE) N. 1377/2002 DELLA COMMISSIONE

#### del 29 luglio 2002

# recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 (²), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.  In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2002.

Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'agricoltura

<sup>(</sup>¹) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. (²) GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

IT

# ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 luglio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (¹)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	064	75,1
	096	30,6
	999	52,8
0707 00 05	052	83,4
5, 5, 55 57	999	83,4
0709 90 70	052	75,8
0,0,,0,	999	75,8
0805 50 10	388	58,4
0007 70 10	524	63,4
	528	53,8
	999	58,5
0806 10 10	052	141,5
0000 10 10	064	114,9
	220	191,1
	508	75,3
	512	89,8
	600	139,7
	624	191,3
	999	134,8
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	90,4
20, 0000 10 20, 0000 10 50, 0000 10 50	400	117,7
	404	94,8
	508	78,6
	512	95,9
	524	62,5
	528	70,5
	720	143,5
	800	99,9
	804	100,7
	999	95,5
0808 20 50	388	90,8
	512	80,1
	528	74,2
	804	114,1
	999	89,8
0809 10 00	052	142,7
	064	144,5
	999	143,6
0809 20 95	052	389,7
	400	287,4
	404	250,3
	999	309,1
0809 30 10, 0809 30 90	052	117,9
,	064	88,7
	999	103,3
0809 40 05	064	59,9
,	999	59,9

<sup>(</sup>¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

#### REGOLAMENTO (CE) N. 1378/2002 DELLA COMMISSIONE

#### del 29 luglio 2002

# relativo alla sospensione della pesca della limanda da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 (²), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2555/2001 del Consiglio, del 18 dicembre 2001, che stabilisce, per il 2002, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (³), stabilisce le quote dei totali ammissibili di cattura di limanda attribuite alla Comunità per il 2002.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito la quota del totale ammissibile di cattura assegnata alla Comunità.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di limanda nelle acque della zona NAFO 3LNO

da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o immatricolate in uno Stato membro hanno esaurito la quota del totale ammissibile di cattura assegnata alla Comunità per il 2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Si ritiene che le catture di limanda nelle acque della zona NAFO 3LNO da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o immatricolate in uno Stato membro abbiano esaurito la quota del totale ammissibile di cattura assegnata alla Comunità per il 2002.

La pesca della limanda nelle acque della zona NAFO 3LNO praticata da navi battenti bandiera di uno Stato membro o immatricolate in uno Stato membro è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle catture di tale stock da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2002.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 347 del 31.12.2001, pag. 1.

#### REGOLAMENTO (CE) N. 1379/2002 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 2002

#### relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare (1), modificato dal regolamento (CE) n. 1726/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- Il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob.
- (2)In seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato olio vegetale ad una serie di beneficiari.
- Occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della (3) Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario (3). È necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano.
- (4)Per garantire la realizzazione delle forniture, per un dato lotto è opportuno dare ai concorrenti la possibilità di

mobilitare olio di colza oppure olio di girasole. I lotti saranno aggiudicati all'offerta più favorevole,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di olio vegetale, ai fini della sua fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

La fornitura verte sulla mobilitazione d'olio vegetale prodotto nella Comunità, a condizione che, esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo.

Le offerte vertono su olio di colza oppure su olio di girasole. Ogni offerta indica con precisione il tipo di olio al quale si riferisce, pena l'irricevibilità.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2002.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.

<sup>(</sup>²) GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 10. (³) GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23.

#### ALLEGATO

#### LOTTO A

1. **Azione n.:** 300/01

IT

- Beneficiario (²): World Food Programme (PAM), Via Cesare Giulio Viola 68, I-00148 Roma; tel. (39-06) 6513 2988; telefax 6513 2844/3; telex 626675 WFP I
- 3. Rappresentante del beneficiario: da designarsi dal beneficiario
- 4. Paese di destinazione: Zimbabwe
- 5. Prodotto da mobilitare: o olio di colza raffinato o olio di girasole raffinato
- 6. Quantitativo totale (t nette): 600
- 7. Numero di lotti: 1
- 8. Caratteristiche e qualità del prodotto (3) (4) (6): GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [D.1 o D.2]
- 9. Condizionamento: GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [10.8 A, B e C.2]

Peso del bidone vuoto: minimo 135 g

- 10. Etichettatura o marcatura (5): GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [III.A.3]
  - Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese
  - Diciture complementari: —
- 11. Modo di mobilitazione del prodotto: mercato della Comunità

Il prodotto mobilitato non deve essere stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo

- 12. Stadio di consegna previsto (7): reso porto d'imbarco
- 13. Stadio di consegna alternativo: —
- 14. a) Porto d'imbarco:
  - b) Indirizzo di carico: —
- 15. Porto di sbarco: —
- 16. Luogo di destinazione:
  - porto o magazzino di transito: —
  - via di trasporto terrestre: —
- 17. Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:
  - 1° termine: 9-29.9.2002
  - 2° termine: 23.9-13.10.2002
- 18. Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:
  - 1º termine: —
  - 2º termine: —
- 19. Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):
  - 1° termine: 20.8.2002
  - 2° termine: 3.9.2002
- 20. Importo della garanzia d'offerta: 15 EUR/t
- 21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** (¹): M. Vestergaard, Commission européenne, Bureau: L 130, 7/46, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04
- 22. Restituzione all'esportazione: —

#### LOTTO B

1. Azione n.: 294/01

IT

- 2. **Beneficiario** (²): EuronAid, PO Box 12, 2501 Den Haag, Nederland tel. (31-70) 33 05 757; telefax 36 41 701; telex 30960 EURON NL
- 3. Rappresentante del beneficiario: da designarsi dal beneficiario
- 4. Paese di destinazione: Eritrea
- 5. Prodotto da mobilitare: o olio di colza raffinato o olio di girasole raffinato
- 6. Quantitativo totale (t nette): 810
- 7. Numero di lotti: 1 in 3 partite (B1; 540 tonnellate; B2: 135 tonnellate; B3: 135 tonnellate)
- 8. Caratteristiche e qualità del prodotto (3) (4) (6): GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [D.1 o D.2]
- 9. Condizionamento: GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [10.8 A, B e C.2]

Peso del bidone vuoto: minimo 135 g

- 10. Etichettatura o marcatura (5): GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [III.A.3]
  - Lingua da utilizzare per la marcatura:: inglese
  - Diciture complementari: —
- 11. Modo di mobilitazione del prodotto: mercato della Comunità

Il prodotto mobilitato non deve essere stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo

- 12. Stadio di consegna previsto: reso porto di sbarco terminale per contenitori
- 13. Stadio di consegna alternativo: reso porto d'imbarco
- 14. a) Porto d'imbarco:
  - b) Indirizzo di carico: —
- 15. Porto di sbarco: B1 e B2: Massawa; B3: Assab
- 16. Luogo di destinazione:
  - porto o magazzino di transito: —
  - via di trasporto terrestre: —
- 17. Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:
  - 1º termine: 20.10.20022º termine: 3.11.2002
- 18. Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:
  - 1º termine: 16-29.9.20022º termine: 30.9-13.10.2002
- 19. Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):
  - 1º termine: 20.8.20022º termine: 3.9.2002
- 20. Importo della garanzia d'offerta: 15 EUR/t
- 21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** (¹): M. Vestergaard, Commission européenne, Bureau: L 130 7/46, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04
- 22. Restituzione all'esportazione: —

Note:

ΙΤ

- (1) Informazioni complementari: Torben Vestergaard [tel. (32-2) 299 30 50; fax (32-2) 296 20 05].
- (2) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (3) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (4) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:
  - certificato sanitario.
- (5) In deroga al disposto della GU C 114 del 29.4.1991, il testo del punto III.A.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
  - I bidoni possono essere contrassegnati mediante etichette.
- (6) Ogni offerta indica con precisione il tipo di olio al quale si riferisce, pena l'irricevibilità.
- (7) Si richiama all'attenzione dell'offerente l'articolo 7, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2519/97.

# REGOLAMENTO (CE) N. 1380/2002 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 2002

#### relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 969/2002 della Commissione (²), in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/ 87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale e che non sono conformi alla legislazione

comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (³), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (⁴).

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

#### Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2002.

Per la Commissione Frederik BOLKESTEIN Membro della Commissione

#### ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
1. Prodotto liquido costituito da succo di limone addizionato di acido citrico, (tenore totale pari a 7,6 % in peso) e conservanti, condizionato per la vendita al minuto in una bottiglia di plastica (per esempio, di 100 ml) dotata di un erogatore che contiene oli essenziali di limone. Il prodotto è utilizzato per conferire un gusto aromatico ad alimenti e bevande.	2106 90 92	La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 2106, 2106 90 e 2106 90 92.  Il prodotto non può essere classificato nella voce 2009 in quanto, a seguito dell'aggiunta di acido citrico, esso ha perso le caratteristiche originali di un succo di frutta (cfr. le note esplicative del sistema armonizzato della voce 2009, punto 4). Tenuto conto della sua composizione, il prodotto non può essere considerato un condimento composto della voce 2103 (cfr. le note esplicative del sistema armonizzato, voce 2103)
2. Pasta spalmabile oleosa avente la composizione seguente (percentuale in peso):  — acqua 23,3 — purea di pomodoro 17,7 — formaggio 15,4 — salame 11,3 — pomodori in polvere 9,6 — burro 6,0 — yogurt 3,6 — preparazione all'aglio 2,8 — siero di latte in polvere dolce 2,4 — sale da cucina 2,3 — capperi 1,3 — olio d'oliva 1,2 e piccole quantità di sali di fusione, zucchero, pepe, origano, prezzemolo, aromatizzanti, lecitina e sorbato di potassio.  La preparazione è un prodotto intermedio usato nell'industria alimentare.	2106 90 98	La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 2106, 2106 90 e 2106 90 98.  Il prodotto non può essere considerato come una salsa o un condimento composto della voce 2103 in quanto si tratta di un prodotto intermedio che non viene aggiunto a degli alimenti durante la loro cottura o al momento in cui sono serviti. Esso non può nemmeno essere considerato come una preparazione della voce 2103, poiché non è destinato ad insaporire alcuni piatti [cfr. le note esplicative del sistema armonizzato, voce 2103, parte (A)]
3. Soluzione satura di oli essenziali in alcole etilico (60 % vol) contenente circa 3 grammi di oli essenziali di arancio per litro, utilizzata come materia prima nell'industria alimentare (prodotti della panetteria, cioccolato, ecc.).	3302 10 90	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2 del capitolo 33, e dal testo dei codici NC 3302, 3302 10 e 3302 10 90.  A motivo del suo elevato tenore in oli essenziali, il prodotto non può essere consumato come una bevanda. Esso non è neppure destinato alla preparazione delle bevande, per esempio, per semplice diluzione in acqua (vedi anche le note esplicative del sistema armonizzato, voce 3302)

### REGOLAMENTO (CE) N. 1381/2002 DELLA COMMISSIONE

#### del 29 luglio 2002

che fissa norme dettagliate relative all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione, originario dei paesi meno progrediti, per le campagne di commercializzazione 2002/03-2005/06

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio, del 10 dicembre 2001, che applica uno schema di preferenze tariffarie generalizzate dal 1º gennaio 2002 al 31 dicembre 2004 (¹), in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- L'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2501/ (1) 2001 stabilisce che, fino a quando i dazi della tariffa doganale comune non saranno totalmente sospesi, si deve procedere all'apertura di un contingente tariffario globale a dazio zero per ogni campagna di commercializzazione per i prodotti di cui al codice NC 1701 11 10 originari di un paese che, in base all'allegato I di detto regolamento, beneficia del regime speciale a favore dei paesi meno progrediti. Per detti prodotti il contingente tariffario iniziale per la campagna di commercializzazione 2002/03 è pari a 85 313 tonnellate, in equivalente zucchero bianco. Per ciascuna delle successive campagne di commercializzazione i contingenti saranno aumentati del 15 % rispetto a quelli della campagna di commercializzazione precedente.
- Tali disposizioni devono essere applicate nel quadro del (2)regime comune degli scambi istituito dal regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione (3).
- (3) Occorre che i quantitativi di zucchero greggio che beneficiano del contingente tariffario globale siano importati secondo condizioni che soddisfino il fabbisogno di raffinazione degli Stati membri di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001.
- L'esperienza acquisita nel quadro del regolamento (CE) n. (4) 1978/2001 della Commissione, del 10 ottobre 2001, relativo all'apertura di un contingente tariffario di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione, originario dei paesi meno progrediti, per la campagna di commercializzazione 2001/02 (4), giustifica l'introduzione di norme dettagliate relative all'apertura e alla gestione dei contingenti per un periodo più lungo. Tale periodo dovrebbe corrispondere a quattro campagne di commercializzazione.
- (1) GU L 346 del 31.12.2001, pag. 1.
- (2) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.
- (3) GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.
- (4) GU L 270 dell'11.10.2001, pag. 9.

- Al fine di garantire un prezzo adeguato per lo zucchero greggio di canna esportato dai paesi meno progrediti verso la Comunità è necessario stabilire un prezzo minimo a carico dei raffinatori. Il prezzo minimo dovrebbe tener conto dei fattori relativi alle campagne di commercializzazione 2002/03-2005/06.
- Dovrebbero essere applicate le norme generali sui titoli (6) d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2299/2001 (6), nonché le modalità particolari per il settore dello zucchero previste dal regolamento (CE) n. 1464/95 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 996/2002 (8). Al fine di facilitare la gestione dei contingenti nell'ambito del presente regolamento e garantire il rispetto dei quantitativi annuali dei contingenti, è necessario fissare delle norme dettagliate per il rilascio dei titoli di importazione di zucchero greggio espresso in equivalente zucchero bianco.
- Le disposizioni riguardanti la prova dell'origine contenute negli articoli 67-97 del regolamento (CEE) n. 2454/ 93 del Consiglio, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 ( $^{10}$ ), definiscono la nozione di prodotti originari applicabile nel quadro dello schema di preferenze tariffarie generalizzate.
- Dal momento che, nel fissare i contingenti tariffari globali, il Consiglio non ha stabilito un margine per il superamento di tali quantitativi, dovrebbe essere applicato il dazio doganale intero a tutti i quantitativi importati, convertiti in equivalente zucchero bianco, che superano il quantitativo che figura nel titolo di importazione. Al fine di evitare un'eccedenza di zucchero greggio importato nella Comunità dai paesi meno progrediti, sono necessarie delle disposizioni per garantire che i quantitativi di zucchero importati siano effettivamente raffinati prima della fine della campagna di commercializzazione in questione o prima di una certa data stabilita dallo Stato membro.

<sup>(°)</sup> GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. (°) GU L 308 del 27.11.2001, pag. 19. (°) GU L 144 del 28.6.1995, pag. 14.

<sup>(8)</sup> GU L 152 del 12.6.2002, pag. 11. (9) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

<sup>(10)</sup> GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11.

- (9) Al fine di rispettare il quantitativo annuale dei contingenti previsto dal regolamento (CE) n. 2501/2001, gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione i quantitativi di zucchero greggio espressi in equivalente zucchero bianco.
- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono in linea con il parere del comitato delle preferenze generalizzate.

#### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

IT

#### Articolo 1

Il presente regolamento fissa le norme che disciplinano l'apertura e la gestione del contingente tariffario dello zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2501/2001, per le campagne di commercializzazione 2002/03, 2003/04, 2004/05 e 2005/06.

#### Articolo 2

Ai fini del presente regolamento:

- per «campagna di commercializzazione» si intende la campagna di commercializzazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera m), del regolamento (CE) n. 1260/2001,
- per «raffinatore» si intende la persona che importa ai fini dell'approvvigionamento della raffineria ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, quarto trattino, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

#### Articolo 3

- 1. I seguenti contingenti tariffari globali a dazio zero per i prodotti del codice NC 1701 11 10, in equivalente zucchero bianco, vengono aperti per le seguenti campagne di commercializzazione per le importazioni originarie di un paese che, in base all'allegato I del regolamento (CE) n. 2501/2001, beneficia del regime speciale a favore dei paesi meno progrediti:
- 85 313 tonnellate per la campagna di commercializzazione 2002/2003,
- 98 110 tonnellate per la campagna di commercializzazione 2003/2004,
- 112 827 tonnellate per la campagna di commercializzazione 2004/2005 e
- 129 751 tonnellate per la campagna di commercializzazione 2005/2006.

I suddetti contingenti recano rispettivamente il numero d'ordine (09.4302, (09.4303), (09.4304) e (09.4305).

Tali contingenti vengono aperti il primo giorno della campagna di commercializzazione in questione e rimangono aperti fino all'ultimo giorno della stessa.

2. Tutti i dazi della tariffa doganale comune e gli eventuali dazi aggiuntivi di cui all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1260/2001 sulle importazioni comprese in tali contingenti sono sospesi.

#### Articolo 4

1. Alle importazioni comprese nei contingenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è applicato un prezzo di acquisto minimo,

- a carico dei raffinatori, per zucchero greggio della qualità tipo (cif, franco fuori porti europei della Comunità).
- 2. Il prezzo di acquisto minimo per ciascuna campagna di commercializzazione corrisponde al prezzo di intervento per lo zucchero greggio di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, meno l'importo, moltiplicato per la resa dello 0,92 per lo zucchero greggio, dell'aiuto d'adeguamento all'industria di raffinazione applicabile alla campagna di commercializzazione in questione, conformemente all'articolo 38, paragrafi 1 e 4, di detto regolamento.

#### Articolo 5

- 1. Le importazioni effettuate nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, richiedono un titolo d'importazione rilasciato ai sensi del regolamento (CE) n. 1291/2001 e del regolamento (CE) n. 1464/95, fatte salve le disposizioni del presente regolamento.
- 2. Le domande di titolo vengono presentate dai raffinatori all'organismo competente degli Stati membri di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tali domande sono accompagnate da una dichiarazione in cui il raffinatore si impegna a raffinare il quantitativo di zucchero greggio in questione prima della fine della campagna di commercializzazione nel corso della quale viene importato.
- 3. I titoli d'importazione possono essere rilasciati esclusivamente nel limite dei contingenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Tali titoli sono rilasciati dagli Stati membri in cui vengono effettuate le importazioni in questione.
- 4. I raffinatori possono trasferirsi i titoli in questione. In tal caso, il raffinatore informa senza indugio l'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato il titolo originale. Tuttavia, gli obblighi di importazione e di raffinazione non sono trasferibili e restano applicabili le disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1291/2000.
- 5. I titoli d'importazione sono validi a decorrere dalla data del rilascio sino alla fine della campagna di commercializzazione per la quale sono stati rilasciati. Tuttavia, laddove, ai sensi del paragrafo 8, un titolo venga rilasciato prima dell'apertura del contingente, esso sarà valido soltanto a partire dalla data di apertura del contingente.
- 6. La cauzione relativa ai titoli è pari a 0,30 EUR per ogni 100 kg di peso netto di zucchero.
- 7. Le domande di titolo di importazione e i titoli stessi recano le seguenti voci:
- nella sezione 8: il paese o i paesi di origine [il paese o i paesi che beneficia(no) del regime speciale a favore dei paesi meno progrediti in quanto figura(no) nella colonna H dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2501/2001],
- nelle sezioni 17 e 18: il quantitativo di zucchero greggio, espresso in equivalente zucchero bianco,
- nella sezione 20: «Zucchero greggio destinato alla raffinazione importato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2501/2001. Numero d'ordine del contingente ... (n. citato nell'articolo 3, paragrafo 1)».
- 8. Il periodo durante il quale possono essere presentate le domande di titolo di importazione ha inizio 3 settimane prima del primo giorno della campagna di commercializzazione in questione.

- 9. Le domande di titolo di importazione devono essere presentate alle autorità competenti dello Stato membro in cui viene effettuata l'importazione in questione dal lunedì al venerdì di ciascuna settimana. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il primo giorno lavorativo della settimana successiva i quantitativi di zucchero greggio, espressi in equivalente zucchero bianco, per i quali sono state presentate le domande di titolo di importazione nel corso della settimana precedente, specificando i quantitativi per paese d'origine.
- 10. I titoli vengono rilasciati il quarto giorno lavorativo successivo alla notifica di cui al paragrafo 9, a condizione che la Commissione non abbia formulato obiezioni.
- 11. La Commissione contabilizza i quantitativi settimanali per i quali sono stati presentati i titoli di importazione. Laddove i quantitativi delle domande di titolo superassero quelli del contingente relativo alla campagna di commercializzazione in corso, la Commissione limita il rilascio dei titoli proporzionalmente al quantitativo disponibile e, se del caso, comunica agli Stati membri che è stato raggiunto il massimale previsto per il contingente in questione.

#### Articolo 6

- 1. La prova dell'origine delle importazioni effettuate nel quadro del contingente di cui all'articolo 3, paragrafo 1, deve essere fornita mediante un certificato di origine, modulo A, rilasciato in conformità degli articoli 67-97 del regolamento (CEE) n. 2454/93.
- 2. Il certificato di origine, modulo A, reca nel riquadro 4:
- la dicitura «Numero d'ordine del contingente ... (n. citato nell'articolo 3, paragrafo 1) regolamento (CE) n. .../...»,
- la data di imbarco dello zucchero nel paese esportatore beneficiario e la campagna di commercializzazione per cui è effettuata la fornitura,
- il codice NC 1701 11 10.
- 3. Le autorità doganali dello Stato membro importatore indicano sul modulo A dei certificati di origine:
- la data in cui è stato ultimato il carico dello zucchero nel porto di esportazione, constatata sulla base di un documento di spedizione,
- le informazioni riguardanti l'operazione di importazione e i quantitativi di zucchero greggio effettivamente importati.
- 4. Qualora taluni raffinatori trasferiscano ad altri raffinatori i titoli di importazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, lo Stato membro interessato raccoglie i certificati di origine, modulo A, completati e ne invia una copia allo Stato membro che ha rilasciato il certificato di importazione.

#### Articolo 7

- 1. Ciascuno Stato membro registra i quantitativi di zucchero greggio effettivamente importati mediante i certificati di origine di cui all'articolo 6 e converte tali quantitativi in equivalente zucchero bianco sulla base del grado di polarizzazione dichiarato, applicando le disposizioni di cui al punto II, paragrafo 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1260/2001.
- 2. In applicazione dell'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, per tutti i quantitativi importati, convertiti in equivalente zucchero bianco, che superano il quantitativo indicato nel titolo d'importazione di cui all'articolo 5 viene riscosso il dazio doganale intero applicabile il giorno dell'immissione in libera pratica.

- 3. Entro tre mesi dalla fine della scadenza per la raffinazione prevista dall'articolo 5, paragrafo 2, il raffinatore che ha richiesto un titolo deve fornire la prova dell'avvenuta raffinazione allo Stato membro che ha rilasciato il titolo e dell'accettazione da parte di quest'ultimo.
- 4. Ad eccezione dei casi di forza maggiore, se lo zucchero non viene raffinato entro la scadenza, il raffinatore che ha richiesto il titolo deve pagare un importo corrispondente al dazio intero applicabile allo zucchero greggio nel corso di tale campagna di commercializzazione, eventualmente maggiorato del dazio addizionale più elevato constatato nel corso di detta campagna.
- 5. Ad eccezione dei casi di forza maggiore, laddove non sia stato possibile consegnare un quantitativo di zucchero in tempo utile per consentirne la raffinazione entro la fine della campagna di commercializzazione in questione, lo Stato membro importatore può, su richiesta del raffinatore, prorogare la validità del titolo di 30 giorni a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione successiva. In tal caso lo zucchero greggio in questione viene imputato al contingente relativo alla campagna di commercializzazione precedente e deve rientrare entro i limiti di tale contingente.
- 6. Laddove non sia stato possibile raffinare un quantitativo di zucchero entro la fine della campagna di commercializzazione, lo Stato membro in questione può, su richiesta del raffinatore, prorogare la scadenza per la raffinazione per un massimo di 90 giorni a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione successiva. In tal caso lo zucchero greggio in questione deve essere raffinato entro la nuova scadenza e viene imputato al contingente relativo alla campagna di commercializzazione precedente e deve rientrare entro i limiti di tale contingente.

#### Articolo 8

Gli Stati membri di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 comunicano alla Commissione:

- a) all'inizio della campagna di commercializzazione, i quantitativi provvisori di zucchero greggio che verranno importati dai diversi paesi interessati;
- b) ogni mese riguardo al mese precedente, i quantitativi di zucchero greggio espressi in peso e in equivalente zucchero bianco, per i quali sono stati rilasciati i titoli di importazione di cui all'articolo 5;
- c) ogni mese:
  - i quantitativi di zucchero greggio «tel quel», espressi in peso e in equivalente zucchero bianco, effettivamente importati tre mesi prima tramite i titoli di cui all'articolo 5 e ripartiti per paese di origine,
  - i quantitativi di zucchero greggio «tel quel», espressi in peso e in equivalente zucchero bianco, raffinati tre mesi prima;
- d) prima del 1º novembre:
  - i quantitativi di zucchero greggio «tel quel» di cui all'articolo 5, espressi in peso e in equivalente zucchero bianco, effettivamente importati tramite i titoli di cui all'articolo 5 durante la campagna di commercializzazione precedente e ripartiti per paese di origine,
  - i quantitativi di zucchero greggio «tel quel», espressi in peso e in equivalente zucchero bianco, raffinati e imputati al contingente della campagna di commercializzazione precedente.

#### Articolo 9

Esso si applica fino al 30 giugno 2006.

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2002.

IT

Per la Commissione Pascal LAMY Membro della Commissione

#### REGOLAMENTO (CE) N. 1382/2002 DELLA COMMISSIONE

#### del 29 luglio 2002

che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 della Commissione (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/ 2002 della Commissione (4), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

#### considerando quanto segue:

- L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare (5) prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comu-
- (2)Per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazio-

- nali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni.
- Le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 per le restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni anzidette.
- I criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º agosto 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2002.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

<sup>(</sup>¹) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. (²) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(\*)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. (\*) GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27. (\*) GU L 288 del 25.10.1974, pag. 1.

IT

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 luglio 2002, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

(EUR/t)

	(ECIQI)
Codice prodotto	Ammontare della restituzione
1001 10 00 9400	0,00
1001 90 99 9000	1,00
1002 00 00 9000	39,00
1003 00 90 9000	0,00
1005 90 00 9000	26,00
1006 30 92 9100	105,00
1006 30 92 9900	105,00
1006 30 94 9100	105,00
1006 30 94 9900	105,00
1006 30 96 9100	105,00
1006 30 96 9900	105,00
1006 30 98 9100	105,00
1006 30 98 9900	105,00
1006 30 65 9900	105,00
1007 00 90 9000	26,00
1101 00 15 9100	1,37
1101 00 15 9130	1,37
1102 10 00 9500	61,65
1102 20 10 9200	34,72
1102 20 10 9400	29,76
1103 11 10 9200	0,00
1103 13 10 9100	44,64
1104 12 90 9100	0,00
	•

NB: I codici prodotto sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

### REGOLAMENTO (CE) N. 1383/2002 DELLA COMMISSIONE

#### del 29 luglio 2002

che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della seconda gara di cui al regolamento (CE) n. 1197/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione (2), in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- Sono stati messi in vendita mediante gara determinati quantitativi di carni bovine, fissati dal regolamento (CE) n. 1197/2002 della Commissione (3).
- A norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2173/ 79 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 (5), i prezzi minimi di vendita per le carni oggetto di gara devono essere fissati tenuto conto delle offerte pervenute.

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

I prezzi minimi di vendita da applicare per le carni bovine per la seconda gara prevista dal regolamento (CE) n. 1197/2002 per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 22 luglio 2002 sono stati fissati nell'allegato del presente regolamento.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2002.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

<sup>(</sup>¹) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. (²) GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29. (³) GU L 174 del 4.7.2002, pag. 19. (⁴) GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12. (²) GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.

IT

# ANEXO — BILAG — ANHANG — $\Pi$ APAPTHMA — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro	Productos Produkter Erzeugnisse Προϊόντα Products Produits Prodotti	Precio mínimo  Expresado en euros por tonelada  Mindstepriser i EUR/t  Mindestpreise  Ausgedrückt in EUR/Tonne Ελάχιστες πωλήσεις εκφραζόμενες σε ευρώ ανά τόνο  Minimum prices  Expressed in EUR per tonne Prix minimaux exprimés en euros par tonne Prezzi minimi  Espressi in euro per tonnellata
Stato membro Lidstaat	Producten	Espressi in euro per tonnellata Minimumprijzen Uitgedrukt in euro per ton
Estado-Membro	Produtos	Preço mínimo Expresso em euros por tonelada Vähimmäishinnat euroina tonnia kohden ilmaistuna Minimipriser i euro per ton
Jäsenvaltio Medlemsstat	Tuotteet Produkter	
Medicilisstat	HOGUKTEI	

Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα με κόκαλα — Bone-in beef — Viande avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött med ben

ITALIA	— Quarti posteriori	_
DEUTSCHLAND	— Hinterviertel	1 446
ESPAÑA	— Cuartos traseros	1 450
ÖSTERREICH	— Hinterviertel	1 421
FRANCE	— Quartiers arrière	_
		İ

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

#### COMMISSIONE

#### **DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

del 24 luglio 2002

recante note orientative ad integrazione dell'allegato II della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2002) 2715]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/623/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (¹), in particolare il primo paragrafo dell'allegato II,

considerando quanto segue:

- (1) Secondo la direttiva 2001/18/CE, gli Stati membri e, ove opportuno, la Commissione assicurano che i potenziali effetti negativi, sia diretti che indiretti, sulla salute umana e sull'ambiente, eventualmente provocati dal trasferimento di geni da un organismo geneticamente modificato («OGM») ad altri organismi, siano attentamente valutati caso per caso in conformità dell'allegato II della medesima direttiva.
- (2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/18/ CE, le notificazioni relative all'emissione nell'ambiente o all'immissione in commercio di OGM devono comprendere una valutazione del rischio ambientale e le conclusioni sul potenziale impatto ambientale dell'emissione o dell'immissione in commercio degli OGM in conformità dell'allegato II della medesima direttiva.
- (3) Detto allegato II deve essere integrato da note che forniscano linee guida dettagliate sugli obiettivi, sugli elementi

- da prendere in considerazione, sui principi generali e sulla metodologia per la valutazione del rischio ambientale di cui al medesimo allegato.
- (4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2001/18/CE,

#### HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Le note orientative di cui all'allegato della presente decisione vengono utilizzate ad integrazione dell'allegato II della direttiva 2001/18/CE.

#### Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2002.

Per la Commissione Margot WALLSTRÖM Membro della Commissione IT

#### ALLEGATO

### NOTE ORIENTATIVE SULL'OBIETTIVO, GLI ELEMENTI, I PRINCIPI GENERALI E LA METODOLOGIA DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO AMBIENTALE DI CUI ALL'ALLEGATO II DELLA DIRETTIVA 2001/18/CE

#### 1. INTRODUZIONE

A norma dell'articolo 2, punto 8, della direttiva 2001/18/CE per «valutazione del rischio ambientale» si intende «la valutazione dei rischi (...) per la salute umana e per l'ambiente, diretti o indiretti, immediati o differiti, che possono essere connessi all'emissione deliberata o all'immissione in commercio di un OGM». In virtù dell'obbligo generale previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva, gli Stati membri e, ove opportuno, la Commissione devono assicurare che i potenziali effetti negativi, sia diretti che indiretti, sulla salute umana e sull'ambiente siano attentamente valutati caso per caso, tenendo conto dell'impatto ambientale in relazione al tipo di organismo introdotto e all'ambiente ricevente. La valutazione del rischio ambientale è effettuata in conformità dell'allegato II e delle parti B e C della direttiva 2001/18/CE. L'allegato II descrive a grandi linee l'obiettivo da raggiungere, gli elementi da prendere in considerazione ed i principi generali e la metodologia da seguire per effettuare la valutazione del rischio ambientale, tenendo conto dell'impatto sulla salute umana e sull'ambiente a seconda del tipo di organismo introdotto e dell'ambiente ricevente.

I notificanti devono presentare una notifica contenente una valutazione del rischio ambientale sia per l'emissione deliberata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, sia per l'immissione in commercio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2.

Le presenti note orientative integrano l'allegato II della direttiva 2001/18/CE e descrivono gli obiettivi, i principi e la metodologia da seguire per facilitare i rispettivi compiti dei notificanti e delle autorità competenti, in modo da realizzare una valutazione del rischio ambientale completa ed adeguata, nel rispetto delle disposizioni della direttiva, e rendere la procedura di valutazione più trasparente per i cittadini.

Le sei fasi della valutazione del rischio ambientale sono descritte al capitolo 4.2.

#### 2. OBIETTIVO

Secondo l'allegato II della direttiva 2001/18/CE, l'obiettivo di una valutazione del rischio ambientale è, caso per caso, quello di individuare e valutare gli effetti potenzialmente negativi dell'OGM, sia diretti sia indiretti, immediati o differiti, sulla salute umana e sull'ambiente, provocati dall'emissione deliberata o dall'immissione sul mercato di OGM. La valutazione del rischio ambientale deve essere effettuata al fine di determinare se è necessario procedere ad una gestione del rischio e, in caso affermativo, reperire i metodi più appropriati da impiegare (¹).

Pertanto la valutazione del rischio ambientale si applica sia all'emissione deliberata sia all'immissione in commercio, disciplinate rispettivamente dalla parte B e dalla parte C della direttiva 2001/18/CE. L'immissione in commercio implica molto spesso (anche se non necessariamente) un'emissione deliberata nell'ambiente e comunque consiste sempre in un'introduzione intenzionale sul mercato (basti pensare ai prodotti agricoli contenenti o composti da OGM e destinati esclusivamente all'alimentazione umana o animale o alla trasformazione). Anche in questi casi la notifica deve contenere una valutazione del rischio ambientale. La valutazione ai fini dell'emissione deliberata può essere differente dalla valutazione ai fini dell'immissione in commercio, a causa ad esempio delle differenze nei dati a disposizione, nei tempi e nella superficie interessata.

Le presenti note orientative riguardano tutti gli OGM, siano essi microrganismi, piante o animali. Anche se finora la maggior parte degli OGM oggetto di un'emissione deliberata nell'ambiente o di un immissione in commercio è rappresentata da piante superiori, in futuro la situazione potrebbe cambiare.

La valutazione del rischio ambientale servirà a determinare se è necessario prendere misure di gestione del rischio, e in caso affermativo a stabilire i metodi più adeguati da applicare, e ad adottare un piano di monitoraggio mirato (cfr. il capitolo 3).

La valutazione generale caso per caso riguarda l'OGM o gli OGM interessati (valutazione OGM per OGM) nonché l'ambiente o gli ambienti in cui l'OGM deve essere emesso (ad esempio valutazione sito per sito o regione per regione, ove applicabile).

Con l'evoluzione delle tecniche di modificazione genetica potrebbe essere necessario adeguare al progresso tecnico l'allegato II e le presenti note orientative. Quando la Comunità avrà acquisito una sufficiente esperienza in materia di notifiche per l'emissione di particolari OGM, sarà possibile diversificare ulteriormente le informazioni richieste per i vari tipi di OGM (ad esempio organismi unicellulari, pesci o insetti) o per usi particolari, come lo sviluppo di vaccini (allegato III, paragrafo 4 e capitolo 6).

La valutazione dei rischi posti dall'uso di geni marcatori della resistenza agli antibiotici è un problema molto specifico per il quale si raccomanda l'adozione di linee guida più dettagliate.

<sup>(1)</sup> Il testo in corsivo è tratto direttamente dall'allegato II della direttiva 2001/18/CE.

ΙT

L'allegato II della direttiva 2001/18/CE descrive varie «categorie» di effetti degli OGM sulla salute o sull'ambiente. Ai fini di un'interpretazione comune, è necessario innanzitutto illustrare come segue le definizioni della direttiva:

- «effetti diretti»: effetti primari sulla salute umana o sull'ambiente risultanti dall'OGM stesso e non dovuti ad una serie causale di eventi (ad esempio l'effetto diretto della tossina Bt sugli organismi bersaglio o l'effetto patogeno di un microrganismo geneticamente modificato sulla salute umana),
- «effetti indiretti»: effetti sulla salute umana o sull'ambiente dovuti ad una serie causale di eventi mediante meccanismi quali le interazioni con altri organismi, il trasferimento di materiale genetico o variazioni nell'uso e nella gestione. Le osservazioni degli effetti indiretti possono essere dilazionate nel tempo (ad esempio quando la riduzione della popolazione di insetti bersaglio incide sulla popolazione di altri insetti o quando lo sviluppo di una resistenza multipla o la comparsa di effetti sistemici richiedono la valutazione delle interazioni a lungo termine; tuttavia alcuni effetti indiretti potrebbero essere immediati, come ad esempio la riduzione dell'impiego di pesticidi),
- «effetti immediati»: effetti sulla salute umana o sull'ambiente osservati durante il periodo di emissione dell'OGM. Gli effetti
  immediati possono essere diretti o indiretti (ad esempio la morte degli insetti che si nutrono di piante transgeniche con
  caratteristiche di resistenza ai parassiti o la comparsa di allergie nelle persone predisposte per effetto dell'esposizione
  ad un particolare OGM),
- «effetti differiti»: effetti sulla salute umana o sull'ambiente che non possono essere osservati durante il periodo di emissione dell'OGM, ma che emergono come effetti diretti o indiretti in una fase successiva o al termine dell'emissione (ad esempio l'insediamento o il comportamento invasivo di un OGM alcune generazioni dopo l'emissione deliberata, aspetto particolarmente importante se il ciclo di vita dell'OGM è molto lungo, come nel caso delle specie arboree geneticamente modificate; oppure gli ibridi di specie affini ad una coltura transgenica che diventano invasivi negli ecosistemi naturali).

La determinazione degli effetti differiti può risultare difficile, soprattutto se si manifestano soltanto a lungo termine. Per facilitarne l'individuazione può essere utile il ricorso a specifiche misure come il monitoraggio (cfr. infra).

#### 3. PRINCIPI GENERALI

In base al principio di precauzione, la valutazione del rischio ambientale deve attenersi ai seguenti principi generali:

— Le caratteristiche accertate dell'OGM ed il suo uso, che potenzialmente possono causare effetti negativi devono essere confrontati con quelli propri dell'organismo non modificato da cui l'OGM è stato ricavato e col suo uso in situazioni corrispondenti.

Per poter identificare qualsiasi caratteristica nociva dell'OGM occorre determinare le condizioni di riferimento dell'ambiente ricevente, compresi gli organismi presenti, le reciproche interazioni e le variazioni note. Le condizioni di riferimento sono la base rispetto alla quale comparare le successive modificazioni. Ad esempio, in caso di colture a propagazione vegetativa, l'analisi comparativa deve prendere in considerazione anche la specie parentale impiegata per generare le linee transgeniche. In caso di colture a riproduzione sessuata, nella comparazione si deve tenere conto anche delle pertinenti linee isogeniche. Se le colture sono ottenute per reincrocio, per valutare l'equivalenza sostanziale occorre servirsi di campioni di controllo adeguati e non limitarsi ad un confronto con il materiale parentale originario.

Se i dati disponibili non sono sufficienti, le condizioni di riferimento devono essere definite sulla base di altri criteri, in modo da consentire una comparazione. Le condizioni di riferimento dipenderanno in larga misura dall'ambiente ricevente, compresi i fattori biotici e abiotici (ad esempio, habitat naturali protetti, terreni agricoli o terreni contaminati), o da una combinazione di ambienti differenti.

 La valutazione del rischio ambientale deve essere effettuata in maniera scientificamente valida e trasparente, sulla base dei dati scientifici e tecnici disponibili.

La valutazione dei potenziali effetti negativi deve basarsi su dati scientifici e tecnici e su una metodologia comune per l'individuazione, la raccolta e l'interpretazione dei dati. Risultati, misure e prove devono essere descritti chiaramente. Inoltre, il ricorso a tecniche di modellizzazione scientificamente valide può fornire i dati mancanti, utili per la valutazione del rischio ambientale.

La valutazione del rischio ambientale deve tener conto dell'incertezza a vari livelli. L'incertezza scientifica deriva in genere da cinque caratteristiche del metodo scientifico: la variabile scelta, le misure effettuate, i campioni prelevati, i modelli utilizzati e le relazioni causali stabilite. Essa può inoltre dipendere da controversie sui dati disponibili o dalla mancanza di alcuni dati pertinenti e può riferirsi ad aspetti qualitativi o quantitativi dell'analisi. Il livello di conoscenza o di dati disponibili sulle condizioni di riferimento si riflette nel livello di incertezza, che il notificante deve indicare (valutazione dell'incertezza: mancanza di dati, lacune nelle conoscenze, deviazione standard, complessità ecc.) rispetto alle incertezze scientifiche abituali.

IT

Può accadere che la valutazione del rischio ambientale non dia risposte definitive a tutti gli aspetti presi in considerazione a causa della mancanza di dati. In particolare, per gli effetti potenziali a lungo termine, i dati a disposizione talvolta sono veramente scarsi. È soprattutto in questi casi che occorre un'adeguata gestione del rischio (misure precauzionali) in base al principio di precauzione, al fine di evitare effetti negativi sulla salute umana e l'ambiente.

In linea generale la valutazione del rischio ambientale deve tenere conto dei risultati di apposite ricerche sui potenziali rischi derivanti dall'emissione deliberata o dall'immissione in commercio degli OGM nonché di tutte le esperienze comparabili chiaramente documentate.

Può essere utile ricorrere ad un approccio progressivo, che comprenda tutte le fasi, dagli esperimenti in un sistema confinato fino all'immissione in commercio, passando per l'emissione deliberata. Nel corso del processo, i dati relativi a ciascuna fase dovrebbero essere raccolti quanto più precocemente possibile. La simulazione delle condizioni ambientali in un sistema confinato può dare risultati molto utili per l'emissione deliberata (ad esempio è possibile simulare il comportamento dei microrganismi in microcosmi o, fino ad un certo punto, il comportamento delle piante in serra).

Per gli OGM da immettere in commercio, occorre fornire i dati disponibili ricavati dalle emissioni deliberate effettuate nei tipi di ambiente in cui avverrà l'impiego.

— La valutazione del rischio ambientale deve essere effettuata caso per caso, nel senso che le informazioni richieste possono variare a seconda del tipo di OGM considerato, dell'uso previsto e dell'ambiente che ne è il potenziale destinatario, tenendo conto, tra l'altro, degli OGM già presenti nell'ambiente.

La valutazione del rischio ambientale deve essere effettuata caso per caso, data la vasta gamma di caratteristiche specifiche ai vari organismi (OGM per OGM) e ai diversi ambienti (sito per sito e regione per regione).

Gli effetti ambientali degli organismi geneticamente modificati possono essere estremamente differenti, a seconda che si tratti di microrganismi (a causa delle loro piccole dimensioni e di interazioni spesso sconosciute), piante (ad esempio le piante superiori utilizzate per l'alimentazione umana e animale o gli alberi, a causa della loro potenziale longevità) o animali (ad esempio gli insetti, a causa delle piccole dimensioni e della capacità di superare ostacoli o i pesci d'acqua salata per l'elevata capacità di dispersione).

Inoltre potrebbe essere necessario prendere in considerazione una vasta gamma di caratteristiche ambientali proprie di un sito o di una regione. Per consentire una valutazione caso per caso, può essere utile classificare i dati regionali per categorie di habitat, che riflettono aspetti dell'ambiente ricevente importanti per gli OGM (ad esempio dati botanici sulla presenza di piante selvatiche imparentate con piante geneticamente modificate nei differenti habitat agricoli e naturali europei).

Il notificante deve inoltre considerare le interazioni potenzialmente nocive dell'OGM in questione con qualsiasi altro OGM che sia stato oggetto di emissione deliberata nell'ambiente o di immissione in commercio in passato, comprese le emissioni ripetute dello stesso OGM, come l'uso di fitofarmaci. Rispetto alle emissioni occasionali, le emissioni ripetute possono con il tempo determinare la permanenza nell'ambiente di un elevato livello di fondo di OGM.

Se diventano disponibili nuove informazioni sull'OGM e sui suoi effetti sulla salute umana o sull'ambiente, può essere necessario riconsiderare la valutazione del rischio ambientale al fine di:

- determinare se il rischio è cambiato,
- determinare se è necessario modificare di conseguenza la gestione del rischio.

Qualora siano disponibili nuove informazioni, a prescindere dalla necessità o meno di adottare misure immediate, può essere necessaria una nuova valutazione del rischio ambientale per stabilire se occorre modificare le condizioni di autorizzazione all'emissione o all'immissione in commercio dell'OGM o adeguare le misure di gestione del rischio (cfr. anche capitolo 6). Le nuove informazioni possono provenire dalla ricerca, dai piani di monitoraggio o da esperienze pertinenti di diversa origine.

Esiste uno stretto legame tra valutazione del rischio ambientale e monitoraggio. La valutazione del rischio ambientale costituisce la base dei piani di monitoraggio, che si concentrano sugli effetti (negativi) sulla salute umana e sull'ambiente. I requisiti dei piani di monitoraggio sono differenti a seconda che si tratti di un'emissione deliberata (parte B in linea con le corrispondenti parti dell'allegato III) o di un'immissione in commercio di OGM (parte C in linea con l'allegato VII). Anche il monitoraggio previsto nella parte C (compresa la sorveglianza generale) può svolgere un ruolo importante, fornendo informazioni sugli effetti a lungo termine (potenzialmente negativi) degli OGM. I risultati del monitoraggio possono confermare la valutazione del rischio ambientale o portare a una sua revisione.

IT

— La valutazione del rischio ambientale deve altresì includere per principio generale un'analisi degli «effetti cumulativi a lungo termine» pertinenti per l'emissione e l'immissione in commercio. Per «effetti cumulativi a lungo termine» si intendono tutti gli effetti che le autorizzazioni hanno, cumulativamente, sulla salute umana e sull'ambiente, fra l'altro sulla flora e sulla fauna, sulla fertilità del suolo, sulla capacità del suolo di degradare materiale organico, sulla catena alimentare, animale o umana, sulla diversità biologica, sulla salute animale e sui problemi relativi alla resistenza agli antibiotici.

Nel considerare i potenziali effetti cumulativi a lungo termine, la valutazione del rischio ambientale deve tener conto dei seguenti elementi:

- interazioni a lungo termine fra l'OGM e l'ambiente ricevente,
- caratteristiche di un OGM che assumono importanza a lungo termine,
- ripetute emissioni deliberate o immissioni in commercio per un lungo periodo,
- precedenti emissioni deliberate o immissioni in commercio di OGM.

Potrebbero essere necessarie ulteriori informazioni, soprattutto sugli effetti a lungo termine (ad esempio, resistenza multipla agli erbicidi) ed occorre condurre apposite ricerche, anche nell'ambito dei piani di monitoraggio, che possono fornire dati utili a valutare gli effetti cumulativi a lungo termine. Al riguardo si raccomanda l'adozione di linee guida più dettagliate.

#### 4. METODOLOGIA

#### 4.1. Caratteristiche degli OGM e delle emissioni

La valutazione del rischio ambientale deve tener conto dei dettagli tecnici e scientifici pertinenti relativi alle caratteristiche dei seguenti elementi:

- l'organismo o gli organismi riceventi/parentali,
- le modificazioni genetiche, nel senso di un'inclusione o di una soppressione di materiale genetico, e le informazioni pertinenti sul vettore e sul donatore.
- l'OGM.
- l'emissione o l'uso previsti, inclusa la loro portata,
- l'ambiente che ne è il potenziale destinatario, e
- l'interazione tra di essi.

Ai fini della valutazione del rischio possono risultare utili anche informazioni tratte da emissioni di organismi analoghi e organismi con tratti analoghi, nonché alle loro interazioni con ambienti analoghi.

Prima dell'emissione deliberata di un OGM o di una combinazione di OGM ai sensi della parte B o dell'immissione in commercio ai sensi della parte C della direttiva, occorre presentare all'autorità competente dello Stato membro in cui avverrà la prima emissione o immissione in commercio una notifica contenente le informazioni previste dagli allegati IIIA o IIIB della direttiva (informazioni concernenti l'OGM, l'organismo donatore, l'organismo ricevente, il vettore, le condizioni dell'emissione deliberata, l'ambiente ricevente, le interazioni tra gli OGM e l'ambiente, il monitoraggio degli OGM).

Le notifiche devono essere accompagnate da un fascicolo di informazioni tecniche, contenente una valutazione completa del rischio ambientale a norma degli articoli 6, paragrafo 2 e 13, paragrafo 2 della direttiva; il livello di precisione richiesto per ciascun aspetto dipende dalla sua importanza nella valutazione. I notificanti devono indicare i riferimenti bibliografici e i metodi utilizzati.


Le informazioni richieste dagli allegati IIIA e IIIB della direttiva e concernenti l'organismo ricevente, l'organismo donatore, il vettore, la modificazione genetica e l'OGM sono indipendenti dall'ambiente e dalle condizioni in cui deve svolgersi l'emissione sperimentale o l'immissione in commercio dell'OGM. Queste informazioni servono ad identificare le potenziali caratteristiche nocive (rischi potenziali) dell'OGM. Le conoscenze e l'esperienza acquisite in occasione di precedenti emissioni dell'OGM o di OGM simili possono fornire preziose informazioni sui rischi potenziali dell'emissione in questione.

Le informazioni richieste dagli allegati IIIA e IIIB della direttiva e concernenti l'emissione prevista, l'ambiente ricevente e le reciproche interazioni riguardano lo specifico ambiente in cui l'OGM sarà emesso e le condizioni di emissione, compresa la portata dell'emissione. Le informazioni serviranno a determinare in quale misura l'OGM presenti caratteristiche potenzialmente nocive.

ΙT

#### 4.2. Le fasi dell'analisi della valutazione del rischio ambientale

Per elaborare le conclusioni della valutazione del rischio ambientale di cui agli articoli 4, 6, 7 e 13 della direttiva 2001/18/CE è indispensabile considerare i seguenti aspetti, che corrispondono alle fasi principali della valutazione:



Per «rischio potenziale» (hazard) si intende la capacità di un organismo di provocare danni o effetti negativi sulla salute umana e/o sull'ambiente (caratteristica nociva).

Il «rischio» (risk) è una combinazione dell'entità e della probabilità delle conseguenze di un rischio potenziale.

#### 4.2.1. Fase 1: Identificazione delle caratteristiche che possono causare effetti negativi

Occorre individuare tutte le caratteristiche degli OGM connesse alla modificazione genetica che possono provocare effetti negativi sulla salute umana o sull'ambiente. Il confronto delle caratteristiche di uno o più OGM con quelle dell'organismo non modificato, in condizioni comparabili di emissioni o uso, aiuterà ad identificare i potenziali effetti negativi particolari prodotti dalla modificazione genetica nell'OGM. Non bisogna minimizzare un potenziale effetto negativo perché ritenuto improbabile il suo verificarsi.

I potenziali effetti negativi degli OGM variano caso per caso e possono comprendere:

- patologie umane, inclusi gli effetti tossici o allergenici,
- patologie animali o vegetali, inclusi gli effetti tossici ed eventualmente gli effetti allergenici,
- effetti sulla dinamica delle popolazioni delle varie specie all'interno dell'ambiente ricevente e sulla diversità genetica di ciascuna di tali popolazioni,
- suscettibilità alterata agli agenti patogeni tale da facilitare la diffusione di malattie infettive e/o creare nuovi organismi di riserva o
  vettori,
- ripercussioni negative sui trattamenti profilattici o terapeutici, medici, veterinari o fitosanitari, per esempio a causa del trasferimento di geni che conferiscono resistenza agli antibiotici utilizzati in medicina e veterinaria,
- effetti a livello biogeochimico (cicli biogeochimici), in particolare riciclaggio del carbonio e dell'azoto mediante cambiamenti nella decomposizione nel suolo di materiale organico.

Gli allegati IIIA e IIIB della direttiva 2001/18/CE riportano alcuni esempi dei potenziali effetti negativi sopra menzionati.

La maggior parte dei rischi potenziali (hazards) identificabili (caratteristiche nocive) capaci di produrre effetti negativi è collegata al gene o ai geni introdotti deliberatamente nell'OGM e alle corrispondenti proteine espresse da questi geni. Il metodo usato per creare i transgeni e la localizzazione della costruzione nel genoma dell'OGM in cui vengono introdotti i transgeni possono provocare altri effetti negativi, come gli effetti pleiotropici. In caso di trasferimento di più transgeni ad uno stesso organismo ricevente o in caso di trasferimento di un transgene ad un OGM, occorre tener conto della potenziale interazione dei vari transgeni e considerare potenziali effetti epigenetici o regolatori.

Se è importante definire il rischio potenziale (hazard) nel modo più rigoroso possibile, in molti casi è utile prendere in considerazione i rischi menzionati nelle rubriche di seguito riportate e indicare quindi lo specifico rischio potenziale identificato ai fini della valutazione del rischio ambientale (ad esempio se in un caso specifico viene messa in evidenza la possibilità di effetti negativi sulla salute umana, come allergenicità e tossigenicità, questi devono essere considerati separatamente nella valutazione del rischio ambientale).

Se un OGM presenta un rischio potenziale (hazard), questo rischio è sempre presente e può essere considerato una proprietà intrinseca dell'organismo. I rischi potenziali possono provocare con un certo grado di probabilità (fase 3) conseguenze (negative), la cui entità può essere differente (fase 2). Nella fase conclusiva occorre riassumere i singoli rischi potenziali dell'OGM.

Tuttavia in questa fase della valutazione del rischio ambientale è sufficiente considerare i rischi potenziali introdotti dalla modificazione genetica che possono provocare effetti negativi. La fase 1 fornisce una base scientifica per le fasi successive della valutazione. Sin da questa fase è essenziale individuare per ciascun rischio potenziale il livello specifico di incertezza scientifica in modo da tenerne conto nelle fasi successive.

Effetti negativi possono essere provocati, direttamente o indirettamente, da meccanismi quali:

— La diffusione di OGM nell'ambiente

IT

Occorre mostrare le modalità di diffusione dell'OGM o del rischio potenziale nell'ambiente (ad esempio tossicità umana: inalazione di microrganismi tossici o proteine tossiche).

La capacità di diffusione dell'OGM nell'ambiente dipende da vari fattori, tra cui:

- la capacità di adattamento biologico (OGM concepiti per ottenere prestazioni migliori nell'ambiente considerato grazie all'espressione di caratteristiche che aumentano la competitività negli ambienti naturali o a variazioni qualitative e quantitative nella composizione degli ingredienti, o OGM con resistenza alla selezione naturale come malattie o stress abiotico, tipo calore, freddo, salinità o produzione di sostanze antimicrobiche nei microrganismi),
- le condizioni in cui avviene l'emissione deliberata o l'immissione in commercio (in particolare la superficie in cui ha luogo l'emissione e la portata di quest'ultima, cioè il numero di OGM emessi),
- la probabilità di un'emissione deliberata o di un'immissione in commercio o di emissioni accidentali nell'ambiente (ad esempio, gli OGM destinati alla trasformazione),
- le modalità di dispersione del materiale riproduttivo (ad esempio semi, spore ecc.), ad opera del vento, dell'acqua, degli animali, ecc.,
- fattori ambientali specifici (propri di un sito o di una regione): per una valutazione sito per sito o regione per regione può essere utile classificare i dati per categorie di habitat, che riflettono aspetti dell'ambiente ricevente importanti per gli OGM (ad esempio dati botanici sulla presenza di piante selvatiche sessualmente compatibili con le piante geneticamente modificate nei differenti habitat agricoli e naturali europei).

Occorre inoltre valutare il probabile periodo di sopravvivenza di un singolo OGM o di un certo numero di OGM di una determinata specie e la facilità di diffusione ed insediamento in differenti habitat, tenendo presenti le strutture riproduttive, di sopravvivenza e latenza, come ad esempio:

- per le piante: la vitalità di polline, semi e strutture vegetative,
- per i microrganismi: la vitalità delle spore come strutture di sopravvivenza, o la capacità dei microrganismi di passare ad uno stato vitale ma non coltivabile.

La capacità complessiva di diffusione può variare notevolmente a seconda della specie, della modificazione genetica e dell'ambiente ricevente (ad esempio: coltivazione di piante nel deserto o allevamento di pesci in mare).

- Il trasferimento del materiale genetico introdotto ad altri organismi o allo stesso organismo, geneticamente modificato o meno

Un rischio potenziale può produrre effetti negativi attraverso il trasferimento genico in seno alla stessa specie o ad altre specie (trasferimento verticale e orizzontale). La velocità e l'importanza del trasferimento genico ad altre specie (di solito sessualmente compatibili nel caso degli organismi superiori) dipende ad esempio dai seguenti fattori:

- caratteristiche riproduttive dell'OGM, comprese le sequenze modificate,
- condizioni di emissione e fattori ambientali specifici, come il clima (ad esempio il vento),
- differenze nella biologia riproduttiva,
- pratiche agricole,
- esistenza di individui compatibili per un eventuale incrocio,
- vettori di trasporto e di impollinazione (ad esempio insetti o uccelli, o animali in genere),
- esistenza di organismi ospiti per i parassiti.

La comparsa di specifici effetti negativi attraverso il trasferimento genico può essere collegata al numero di OGM emessi. Anche in termini proporzionali, la capacità di trasferimento genico da grandi appezzamenti di piante transgeniche può essere totalmente differente rispetto a quella di parcelle più piccole. È molto importante disporre di informazioni quantitative e qualitative sull'esistenza di individui compatibili per un eventuale incrocio o di potenziali organismi riceventi (nel caso delle piante, ad una distanza ragionevole).

Nel caso delle piante superiori e degli animali, occorre distinguere i trasferimenti genici alla stessa specie e quelli a specie imparentate (più o meno strettamente) o non imparentate.

Nel caso dei microrganismi il trasferimento genico orizzontale svolge un ruolo più importante. Alcuni tipi di materiale genetico possono facilmente trasferirsi tra organismi più strettamente imparentati (ad esempio trasferimento mediante plasmidi o batteriofagi). Il tasso di crescita potenzialmente rapido dei microrganismi può consentire un trasferimento genico a livelli relativamente più elevati rispetto agli organismi superiori.

Il trasferimento di transgeni può dar luogo dopo qualche tempo ad una popolazione mista di OGM o a varie combinazioni gene-pianta, che a loro volta possono originare un sistema complesso di effetti negativi, soprattutto a lungo termine. La complessità sarà tanto maggiore quanto maggiore è la quantità di materiale transgenico trasferita a una determinata popolazione (ad esempio accumulo di geni).

In alcuni casi, il metodo di modificazione genetica può influire sulla capacità di trasferimento genico, ad esempio nel caso di plasmidi o vettori virali che non si integrano nei cromosomi dell'ospite. Il metodo di modificazione genetica può anche ridurre la capacità di trasferimento genico (ad esempio trasformazione del cloroplasto).

Il trasferimento genico può determinare la persistenza del materiale genetico introdotto in popolazioni naturali. La capacità di trasferimento genico di un OGM non implica necessariamente un rischio intrinseco o un'alterazione della capacità di sopravvivere, insediarsi o provocare effetti negativi. Le conseguenze dipenderanno dal materiale genetico introdotto, dalla specie e dall'ambiente ricevente, compresi i potenziali organismi riceventi.

#### - Instabilità fenotipica e genetica

IT

Occorre valutare la misura in cui la stabilità/instabilità genetica può incidere sulla stabilità/instabilità fenotipica e determinare un rischio potenziale. In alcuni casi l'instabilità della modificazione genetica può determinare il ritorno al fenotipo selvatico. Bisogna considerare altri casi, come ad esempio:

- quando in una linea di piante transgeniche che contiene più di un transgene il successivo processo di segregazione determina una suddivisione dei vari transgeni tra la progenie, possono derivarne piante contenenti un minor numero di transgeni ma nuovi fenotipi,
- quando, per effetto dell'instabilità (dovuta a sua volta alla costruzione della specifica mutazione) mutanti attenuati possono tornare ad essere virulenti,
- quando la duplicazione dei transgeni dà luogo a silenziamento genico,
- quando il numero di copie è molto elevato,
- quando il reinserimento di elementi trasponibili dà luogo a nuovi fenotipi, a causa dell'inattivazione del transgene per effetto dell'inserimento di elementi genetici mobili,
- quando il livello di espressione del transgene è elevato (ad esempio un'espressione molto ridotta di una sostanza tossica), l'instabilità genetica dell'elemento o degli elementi regolatori può tradursi in una maggiore espressione del transgene.

L'instabilità fenotipica può derivare dall'interazione con l'ambiente durante la coltivazione, e pertanto la valutazione del rischio ambientale deve tener conto degli effetti dei fattori ambientali ed agronomici sull'espressione dei transgeni.

Se l'espressione del transgene è limitata ad una certa parte dell'OGM (ad esempio un determinato tessuto vegetale) l'instabilità degli elementi regolatori può portare all'espressione del transgene nell'intero organismo. Sotto questo profilo, i segnali regolatori (come ad esempio i promotori) svolgono un ruolo molto importante, che va tenuto presente.

Occorre inoltre tener conto dell'espressione del transgene in una determinata fase del ciclo di vita dell'organismo, o in particolari condizioni ambientali.

È possibile che nell'OGM siano stati introdotti specifici transgeni della sterilità, in modo da renderlo sterile (ad esempio per evitare il trasferimento e la diffusione di alcuni transgeni). L'instabilità dei transgeni della sterilità può riattivare la fertilità della pianta, consentendo la diffusione dei transgeni, con possibili effetti negativi.

La stabilità dei vari transgeni sia nell'OGM primario sia nella sua progenie è importante soprattutto per gli effetti a lungo termine.

— Interazioni con altri organismi (escluso lo scambio di materiale genetico/polline)

Occorre analizzare attentamente le possibili interazioni con altri organismi, compresi altri OGM, tenendo conto della complessità delle interazioni multitrofiche. Tra le interazioni direttamente capaci di provocare effetti negativi figurano:

- l'esposizione di persone (ad esempio agricoltori, consumatori),
- l'esposizione di animali,
- la competizione per le risorse naturali come suolo, superficie, acqua, luce,
- lo spostamento delle popolazioni naturali di altri organismi,
- l'emissione di sostanze tossiche,
- i differenti modelli di crescita.

In genere se la modificazione genetica rafforza la capacità di adattamento biologico l'OGM può invadere nuovi ambienti e sostituire le specie esistenti. Spesso la comparsa di particolari effetti negativi è proporzionale alla portata dell'emissione.

IT

— Variazioni nella gestione, incluse eventualmente le pratiche agricole

Occorre valutare l'importanza delle inevitabili variazioni apportate alle tecniche di gestione a seguito dell'emissione deliberata dell'OGM rispetto alle tecniche esistenti. Le variazioni possono ad esempio riguardare:

- semina, piantagione, coltivazione, raccolta o trasporto delle colture (ad esempio piantagione su grandi o piccole superfici), calendario delle operazioni,
- rotazione delle colture (ad esempio coltivazione della stessa specie vegetale ogni anno oppure ogni quattro anni),
- lotta contro le malattie e i parassiti (ad esempio tipo e dose di insetticida per le piante o di antibiotico per gli animali o misure alternative),
- gestione della resistenza (ad esempio tipo e dose di erbicida per le piante tolleranti agli erbicidi o nuove forme di lotta biologica mediante le proteine Bt o impatto dei virus),
- tecniche di isolamento in agricoltura e in acquacoltura (ad esempio distanze di isolamento delle colture o tipo di isolamento negli allevamenti ittici),
- pratiche agricole (agricoltura transgenica o non transgenica, compresa l'agricoltura biologica),
- gestione di sistemi non agricoli (ad esempio distanze di isolamento tra habitat naturali e piantagioni di OGM).

#### 4.2.2. Fase 2: Valutazione delle potenziali conseguenze di ciascun eventuale effetto negativo

Occorre valutare l'entità delle conseguenze di ogni potenziale effetto negativo.

Un elemento importante della valutazione del rischio, oltre alla probabilità che compaiano le caratteristiche potenzialmente nocive (cfr. capitolo 4.2.3, fase 3), è l'entità delle conseguenze, che si può definire come la misura in cui si verificheranno le conseguenze di qualsiasi rischio potenziale degli OGM oggetto di emissione deliberata o immissione sul mercato.

L'entità va considerata in relazione alle condizioni di riferimento e può essere influenzata dai seguenti aspetti:

- costruzione genetica,
- ciascun effetto negativo identificato,
- numero di OGM emessi (portata dell'emissione),
- ambiente in cui è prevista l'emissione dell'OGM o degli OGM,
- condizioni di emissione, comprese le misure di controllo,
- una combinazione di questi fattori.

Per ciascun effetto negativo identificato occorre valutare le conseguenze su altri organismi, popolazioni, specie o ecosistemi esposti all'OGM. A tal fine è necessaria una conoscenza approfondita dell'ambiente (ad esempio il sito o la regione) in cui sarà emesso l'OGM e del metodo di emissione. Le conseguenze potranno essere «trascurabili» o non significative e limitate nel tempo o invece «importanti» o significative, con gravi effetti immediati o con effetti permanenti a lungo termine.

In termini quantitativi l'entità delle conseguenze dovrebbe, ove possibile, essere descritta con aggettivi come «importante», «moderata», «ridotta» o «trascurabile». Nei casi in cui non è possibile identificare un effetto negativo in un determinato ambiente, il rischio associato a tale effetto negativo può essere qualificato come «trascurabile» o non significativo.

Di seguito sono presentati alcuni esempi di carattere molto generale. L'intento non è quello di imporre criteri definitivi o esclusivi, ma semplicemente di indicare i fattori da prendere eventualmente in considerazione nel valutare le conseguenze.

- Si possono considerare come «conseguenze importanti» le variazioni significative del numero di appartenenti a una o più specie di altri organismi, comprese le specie minacciate o avvantaggiate a breve o a lungo termine. Queste variazioni possono andare dalla riduzione alla completa scomparsa di una specie, con effetti negativi sul funzionamento dell'ecosistema e/o di altri ecosistemi collegati. In genere queste modifiche non sono facilmente reversibili e l'eventuale recupero dell'ecosistema è molto lento.
- Si possono considerare come «conseguenze moderate» le variazioni significative della densità di popolazione di altri organismi, che non portano però alla totale scomparsa di una specie né provocano effetti significativi su specie minacciate o avvantaggiate. Possono rientrare in questa categoria transitorie variazioni sostanziali delle popolazioni, purché reversibili, nonché gli effetti a lungo termine, a condizione che non incidano gravemente sul funzionamento dell'ecosistema.
- Si possono considerare come «conseguenze ridotte» le variazioni non significative della densità di popolazione di altri organismi, che non provocano la scomparsa totale di alcuna popolazione o specie di altri organismi e che non incidono negativamente sul funzionamento dell'ecosistema. I soli organismi eventualmente interessati sono specie non minacciate o non avvantaggiate a breve o a lungo termine.
- Si possono considerare come «conseguenze trascurabili» i casi in cui non si verificano variazioni significative in nessuna delle popolazioni presenti nell'ambiente né nell'ecosistema.

IT

Gli esempi sopra riportati tengono conto dei potenziali effetti negativi degli OGM sulle popolazioni, ma in alcuni casi può essere più indicato considerare i possibili effetti su singoli organismi. Un solo rischio potenziale può avere più di un effetto (negativo), e quindi anche l'entità dei singoli effetti negativi può essere differente. Lo stesso rischio potenziale può avere effetti negativi diversi sulla salute umana e sugli habitat agricoli e naturali.

Le conseguenze potenziali possono essere riassunte in maniera da coprire tutte le entità ecologiche potenzialmente interessate (ad esempio specie, popolazioni, livelli trofici, ecosistemi) compresi gli effetti potenziali e il livello di incertezza.

#### 4.2.3. Fase 3: Valutazione della possibilità del verificarsi di ciascun potenziale effetto negativo identificato

Il fattore determinante per valutare la possibilità o la probabilità che compaiano effetti negativi è rappresentato dalle caratteristiche dell'ambiente in cui l'OGM sarà emesso e dalle modalità di emissione.

Oltre all'entità delle conseguenze (cfr. capitolo 4.2.2, fase 2), un altro elemento importante della valutazione del rischio è la probabilità che si verifichino effetti negativi. In questa fase si dovrà dunque valutare la probabilità che tali effetti si producano realmente. In alcuni casi bisognerà tener conto sia della probabilità che della frequenza. Come nella fase 2 (valutazione delle potenziali conseguenze di ciascun eventuale effetto negativo), per definire la probabilità oltre al rischio potenziale occorre conoscere il numero di OGM, l'ambiente ricevente e le condizioni di emissione. Alcuni fattori importanti da tener presenti sono le condizioni climatiche, geografiche, pedologiche e demografiche e il tipo di flora e di fauna esistente nel potenziale ambiente ricevente.

Per determinare la capacità di sopravvivenza è opportuno valutare la proporzione di OGM capaci di sopravvivere indipendentemente dalle misure di gestione del rischio previste per l'emissione deliberata o l'immissione in commercio. Se esiste la probabilità di trasferimenti genici, bisogna considerare il probabile numero di tali eventi o l'importanza del fenomeno. Se l'OGM presenta caratteristiche patogene o tossiche, occorre determinare la proporzione di organismi bersaglio presenti nell'ambiente che potrebbero essere interessati.

La probabilità che un effetto si produca dipende anche dalle specifiche misure di gestione del rischio adottate, che possono impedire il verificarsi del rischio (ad esempio quando la dispersione del polline è impossibile a causa della distruzione delle infiorescenze).

Spesso, per ciascun effetto negativo identificato, la probabilità delle conseguenze non è valutabile in termini quantitativi, ma può essere espressa con aggettivi come «importante», «moderata», «ridotta» o «trascurabile».

Gli esempi sopra riportati tengono conto dei potenziali effetti negativi degli OGM sulle popolazioni, ma in alcuni casi può essere più indicato considerare i possibili effetti su singoli organismi. Un solo rischio potenziale può avere più di un effetto (negativo) e quindi anche la probabilità di singoli effetti negativi può essere differente. Lo stesso rischio potenziale può avere effetti negativi diversi sulla salute umana e sugli habitat agricoli e naturali.

La probabilità può essere riassunta in maniera da coprire tutte le entità ecologiche potenzialmente interessate (ad esempio specie, popolazioni, livelli trofici, ecosistemi), comprese le misure relative agli effetti potenziali e al livello di incertezza.

#### 4.2.4. Fase 4: Stima del rischio collegato a ciascuna caratteristica identificata dell'OGM o degli OGM

Nella misura del possibile, compatibilmente con le conoscenze scientifiche, occorre procedere ad una stima del rischio per la salute umana o per l'ambiente rappresentato da ogni caratteristica individuata dell'OGM avente il potenziale di provocare effetti negativi, combinando la probabilità che l'effetto negativo si verifichi e l'entità delle eventuali conseguenze.

In base alle conclusioni raggiunte nelle fasi 2 e 3, si deve effettuare una stima del rischio di effetti negativi per ciascuna caratteristica identificata nella fase 1. Ancora una volta è improbabile che si riesca ad effettuare una valutazione quantitativa. Nella stima di ciascun rischio potenziale occorre tener conto dei seguenti elementi:

- entità delle conseguenze («importanti», «moderate», «ridotte» o «trascurabili»),
- probabilità degli effetti negativi («importanti», «moderati», «ridotti» o «trascurabili»),
- se un rischio potenziale comporta più di un effetto negativo, l'entità e la probabilità di ciascun effetto negativo.

Ogni OGM deve essere considerato individualmente. Qualsiasi tentativo generale di quantificare quanto descritto in precedenza deve essere effettuato con estrema prudenza. Ad esempio, se un effetto negativo è suscettibile di produrre conseguenze molto importanti ma la probabilità che si verifichi è trascurabile, la valutazione dei rischi può fornire una serie di risultati, che vanno dal rischio elevato fino al rischio trascurabile. Il risultato dipende dalle specifiche circostanze e dalla ponderazione di determinati fattori da parte del notificante, che dovranno essere chiaramente indicati e motivati nella registrazione della valutazione del rischio ambientale.

Occorre descrivere l'incertezza complessiva associata a ciascun rischio individuato, allegando possibilmente la documentazione riguardante:

- le ipotesi e le estrapolazioni effettuate ai vari livelli durante la valutazione del rischio ambientale,
- le diverse valutazioni e i vari pareri scientifici,
- le incertezze,

IT

- i limiti accertati delle misure di attenuazione,
- le conclusioni ricavabili dai dati.

Anche se la valutazione del rischio ambientale deve tendenzialmente produrre risultati quantificabili, è probabile che numerosi risultati siano di natura qualitativa. È tuttavia necessario, ogniqualvolta possibile, che la valutazione del rischio ambientale dia risultati che malgrado la loro natura qualitativa siano confrontabili (ad esempio rispetto ad un organismo non geneticamente modificato).

4.2.5. Fase 5: Applicazione di strategie di gestione dei rischi derivanti dall'emissione deliberata nell'ambiente o dalla immissione in commercio di OGM

La valutazione del rischio può identificare rischi che necessitano misure di gestione e si deve inoltre definire una strategia di gestione del rischio.

A fini preventivi, prima di applicare misure di gestione del rischio occorre prendere in considerazione la possibilità di modificare le condizioni di emissione, preferibilmente finché il rischio è trascurabile. Ad esempio gli elementi genetici che possono causare effetti negativi o non sono definibili dovrebbero essere esclusi dal processo di costruzione genica. Se ciò non è possibile, questi elementi genetici vanno preferibilmente rimossi dall'OGM in una fase successiva, prima dell'emissione deliberata o dell'immissione in commercio.

Ciò deve essere effettuato nelle fasi 1-4. La gestione del rischio deve controllare un rischio già identificato e coprire le incertezze. Le misure precauzionali devono essere proporzionate al livello di rischio e al livello di incertezza. Se in una fase successiva si dispone di nuovi dati pertinenti, la gestione del rischio deve essere adattata di conseguenza.

Le misure di gestione devono essere chiaramente finalizzate alla riduzione del rischio. Così, se esiste il rischio che un gene tossico per gli insetti inserito in una specie coltivata sia trasferito a specie vegetali imparentate, le misure di controllo possono comprendere l'isolamento spaziale o temporale rispetto a queste specie o eventualmente lo spostamento del luogo di emissione in una zona in cui l'esposizione a quel determinato rischio (ad esempio una certa specie vegetale) non si verifichi.

Le strategie di gestione possono prevedere varie misure di isolamento in ciascuna fase della manipolazione e dell'uso di OGM, tra cui metodi di isolamento riproduttivo, barriere fisiche o biologiche, la pulizia di macchine o contenitori che sono stati a contatto con gli OGM, ecc.

Le tecniche concrete di gestione del rischio dipenderanno dai seguenti fattori:

- uso dell'OGM (tipo e portata dell'emissione deliberata o dell'immissione in commercio),
- tipo di OGM (ad esempio, microrganismi geneticamente modificati, piante superiori annuali, piante superiori o animali con un ciclo di vita più lungo, modificazione singola o multipla, esistenza di uno o più tipi di OGM),
- tipo generale di habitat (ad esempio stato biogeochimico, clima, disponibilità di individui compatibili per incroci in seno alla stessa specie o tra specie diverse, centri di origine, collegamento tra differenti habitat),
- tipo di habitat agricolo (ad esempio agricoltura, silvicoltura, acquacoltura, zone rurali, dimensioni del sito, numero di OGM differenti),
- tipo di habitat naturale (ad esempio status di zona protetta).

Occorre descrivere chiaramente quali sono le implicazioni delle misure di gestione del rischio, indicando i necessari adattamenti degli esperimenti, delle condizioni di immissione in commercio ecc. e la riduzione del rischio che si prevede di ottenere.

4.2.6. Fase 6: Determinazione del rischio generale dell'OGM o degli OGM

Occorre procedere alla valutazione del rischio generale dell'OGM o degli OGM tenendo conto delle strategie di gestione del rischio proposte.

Sulla base della fase 4 ed eventualmente della fase 5, occorre effettuare una valutazione finale del rischio complessivo, compresa l'entità e la probabilità degli effetti negativi dell'OGM, considerando la combinazione dei rischi legati a ciascun effetto negativo, compresi gli effetti cumulativi derivanti da altri OGM. La valutazione finale deve fornire una sintesi dei rischi complessivi derivanti dall'emissione deliberata o dall'immissione in commercio e del livello generale di incertezza.

IT

### 5. CONCLUSIONI SUL POTENZIALE IMPATTO AMBIENTALE DELL'EMISSIONE O DELL'IMMISSIONE IN COMMERCIO DI OGM

Sulla base della valutazione del rischio ambientale effettuata tenendo conto dei principi e della metodologia descritti ai capitoli 3 e 4, ove opportuno devono essere inserite nelle notifiche le informazioni previste nei punti D1 o D2 dell'allegato II della direttiva 2001/18/CE, al fine di contribuire all'elaborazione di conclusioni sul potenziale impatto ambientale dell'emissione o dell'immissione in commercio di OGM.

I futuri sviluppi, soprattutto per gli OGM diversi dalle piante, potranno fornire ulteriori orientamenti sulle informazioni da inserire nelle notifiche.

#### 6. RIESAME E ADEGUAMENTO

#### 6.1. Riesame e adeguamento di una valutazione del rischio ambientale

La valutazione del rischio ambientale non deve essere considerata come qualcosa di statico, ma deve essere periodicamente riesaminata e aggiornata o eventualmente modificata per tenere conto di nuove informazioni (ai sensi degli articoli 8 o 20 della direttiva 2001/18/CE). Il riesame deve comprendere un'analisi dell'efficacia, dell'efficienza e dell'accuratezza della valutazione del rischio ambientale e delle misure di gestione del rischio, tenendo conto dei dati ottenuti da ricerche, da altre emissioni deliberate e dal monitoraggio. Queste caratteristiche dipenderanno anche dal livello di incertezza stabilito dalla valutazione del rischio ambientale.

A seguito di ciascun riesame si dovrà procedere, a seconda dei casi, all'adeguamento o all'aggiornamento della valutazione e della gestione del rischio.

#### 6.2. Riesame e adeguamento delle note orientative per la valutazione del rischio ambientale

La futura evoluzione delle modificazioni genetiche potrà rendere necessario l'adeguamento al progresso tecnico dell'allegato II della direttiva e delle presenti note orientative. Quando la Comunità avrà acquisito una sufficiente esperienza in materia di notifiche per l'emissione dei singoli OGM, sarà possibile diversificare ulteriormente le informazioni richieste per i vari tipi di OGM (ad esempio organismi unicellulari, pesci o insetti) o per usi particolari, come lo sviluppo di vaccini (allegato III, paragrafo 4).

Il riesame e l'adeguamento delle note orientative per la valutazione del rischio ambientale dovranno eventualmente tener conto delle esigenze di adeguamento al progresso tecnico e della necessità di elaborare nuove linee guida, sulla base dell'esperienza — ove sufficiente — acquisita nell'emissione di alcuni tipi di OGM in determinati ecosistemi, secondo i criteri stabiliti nell'allegato V della direttiva (articolo 7, paragrafo 1), nonché dell'esperienza e delle prove scientifiche in materia di sicurezza dell'immissione in commercio di determinati OGM per la salute umana e per l'ambiente (articolo 16, paragrafo 2).

#### **DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

#### del 24 luglio 2002

che autorizza l'Italia a permettere l'esportazione di una bevanda aromatizzata a base di vino non conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli

[notificata con il numero C(2002) 2773]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(2002/624/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2061/96 del Parlamento europeo e del Consiglio (²), in particolare l'articolo 11,

#### considerando quanto segue:

- (1) L'Italia ha trasmesso alla Commissione una domanda di deroga di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1601/91, presentata da un operatore italiano e concernente una bevanda aromatizzata a base di vino destinata all'esportazione verso taluni paesi terzi.
- (2) Nell'elaborazione di detta bevanda aromatizzata a base di vino, l'operatore in questione desidera utilizzare il colorante tartrazina (E102).
- (3) L'impiego di un colorante non è ammesso nell'elaborazione di bevande aromatizzate a base di vino, quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1601/91.
- (4) La tartrazina è un colorante alimentare autorizzato dalla direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari (3), per la preparazione di altre bevande alcoliche e derrate alimentari commercializzate sul mercato comunitario.
- (5) L'impiego della tartrazina è previsto per bevande aromatizzate a base di vino destinate a paesi terzi in cui tale additivo è legalmente consentito per tale tipo di prodotti. I quantitativi interessati ammontano a 30 000 ettolitri all'anno. La tartrazina non comporta alcun pericolo per la salute umana alle dosi utilizzate, previste dalla legislazione dei paesi terzi interessati.

- (6) Le bevande aromatizzate così elaborate non saranno immesse sul mercato comunitario.
- (7) La deroga in questione è limitata nel tempo, per consentire di riesaminarne successivamente la necessità tecnica o di modificarne le condizioni e la portata alla luce dell'esperienza.
- (8) La deroga prevista dalla presente decisione è conforme al parere del comitato di applicazione per i vini aromatizzati, le bevande aromatizzate a base di vino e i cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

L'Italia è autorizzata ad ammettere fino al 31 dicembre 2005 l'elaborazione e l'esportazione verso taluni paesi terzi di una bevanda aromatizzata a base di vino colorata con tartrazina (E102).

I prodotti così elaborati devono soddisfare le disposizioni regolamentari in vigore nei paesi terzi in questione. La deroga si applica ad una produzione annua di 30 000 ettolitri.

#### Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2002.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 277 del 30.10.1996, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13.

#### **DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

#### del 25 luglio 2002

che modifica per la seconda volta la decisione 2002/383/CE recante misure protettive contro la peste suina classica in Francia, in Germania e nel Lussemburgo

[notificata con il numero C(2002) 2824]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/625/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/ CEE (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (3), in particolare l'articolo 29, paragrafo 4,

#### considerando quanto segue:

- Focolai di peste suina classica si sono manifestati in alcune zone frontaliere della Francia, della Germania e del Lussemburgo.
- Tali focolai possono mettere in pericolo il patrimonio (2) suinicolo di altre parti della Comunità in seguito agli scambi di suini vivi.
- La Francia, il Lussemburgo e la Germania hanno preso i provvedimenti opportuni nel quadro della direttiva 2001/89/CE.
- La Commissione ha adottato la decisione 2002/383/CE, del 23 maggio 2002, recante misure protettive contro la peste suina classica in Francia, in Germania e nel Lussemburgo (4), modificata successivamente dalla decisione 2002/538/CE (5).

- Tenuta presente l'evoluzione della situazione epidemiologica dei suini selvatici in Francia, in Germania e nel Lussemburgo, è opportuno modificare leggermente la zona in cui si applicano tali misure. Occorre quindi modificare in conformità la decisione 2002/383/CE.
- Le misure previste dalla presente decisione sono (6) conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

L'allegato della decisione 2002/383/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

#### Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2002.

Per la Commissione David BYRNE Membro della Commissione

<sup>(</sup>¹) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. (²) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

<sup>(3)</sup> GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU L 136 del 24.5.2002, pag. 22. (5) GU L 173 del 3.7.2002, pag. 39.

#### ALLEGATO

#### Francia:

IT

- il territorio del dipartimento Moselle situato a nord del fiume Moselle a partire dalla frontiera con la Germania fino alla città di Thionville e dell'autostrada A30 dalla città di Thionville fino al confine con il dipartimento Meurthe-et-Moselle
- il territorio del dipartimento Meurthe-et-Moselle situato a nord dell'autostrada A30/strada nazionale N52, dal confine con il dipartimento Moselle fino alla città di Longwy, alla frontiera con il Belgio.

#### Germania:

- l'intero territorio della Renania-Palatinato, escluse le zone ad est del fiume Reno,
- nella Saar: nelle circoscrizioni (Kreise) di Merzig-Wadern: Mettlach, Merzig, Beckingen, Losheim, Weiskirchen, Wadern; nella circoscrizione (Kreis) di Saarlouis: Dillingen, Bous, Ensdorf, Schwalbach, Saarwellingen, Nalbach, Lebach, Schmelz, Saarlouis; nella circoscrizione (Kreis) di Sankt Wendel: Nonnweiler, Nohfelden, Tholey,
- le seguenti zone della Renania settentrionale-Vestfalia: nella circoscrizione (Kreis) Euskirchen: comuni di Dahlem, Blankenheim, Bad Muenstereifel, Schleiden e città di Euskirchen; Hellenthal; comune di Kall; città di Mechernich: comune di Nettersheim; nella circoscrizione (Kreis) Rhein-Sieg: città di Rheinbach, comune di Swisttal, città di Meckenheim; nella circoscrizione (Kreis) Aachen: comuni Simmerath e Monschau.

#### Lussemburgo:

l'intero territorio.

#### DECISIONE DELLA COMMISSIONE

#### del 25 luglio 2002

che approva il piano presentato dalla Francia per l'eradicazione della peste suina classica dai suini selvatici nella Moselle e nella Meurthe-et-Moselle

[notificata con il numero C(2002) 2826]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/626/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (¹), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'aprile 2002 è stata confermata la presenza della peste suina classica nella popolazione di suini selvatici del dipartimento della Moselle in Francia, ai confini con il dipartimento della Meurthe-et-Moselle, il Lussemburgo e la Germania.
- (2) Conformemente all'articolo 16 della direttiva 2001/89/ CE, le autorità francesi hanno presentato un piano per l'eradicazione della peste suina classica dai suini selvatici nel dipartimento della Moselle e in quello confinante della Meurthe-et-Moselle.
- (3) Il piano presentato è stato esaminato e ritenuto conforme alle disposizioni della direttiva 2001/89/CE.

(4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

È approvato il piano presentato dalla Francia per l'eradicazione della peste suina classica dai suini selvatici nella Moselle e nella Meurthe-et-Moselle.

#### Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

#### **DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

#### del 29 luglio 2002

# che istituisce il gruppo dei «Regolatori europei per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/627/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

- (1)È stato istituito un nuovo quadro normativo per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica conformemente alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio: 2002/21/CE, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (1); 2002/19/CE, del 7 marzo 2002, concernente l'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva «Accesso») (2); 2002/20/ CE, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «Autorizzazioni») (3) e 2002/22/CE, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «Servizio universale») (4).
- In tutti gli Stati membri sono state istituite autorità nazionali di regolamentazione incaricate di eseguire i compiti di regolamentazione previsti da tali direttive e da notificare alla Commissione conformemente all'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva quadro. Ai sensi della direttiva quadro, gli Stati membri devono garantire l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione predisponendo che esse siano autonome sotto il profilo giuridico e funzionale da qualsiasi impresa fornitrice di reti, apparecchiature o servizi di comunicazione elettronica. Gli Stati membri che conservano la proprietà o il controllo delle imprese fornitrici di reti e/o servizi di comunicazione elettronica devono inoltre garantire un'effettiva separazione strutturale tra la funzione di regolamentazione e le attività legate alla proprietà o al controllo di tali imprese.
- (3) Le competenze e i compiti specifici delle autorità nazionali di regolamentazione variano tra gli Stati membri, ma tutti dispongono di almeno un organismo di regolamentazione nazionale, incaricato di applicare le regole dopo il loro recepimento nell'ordinamento nazionale, in

particolare le regole relative alla sorveglianza giornaliera del mercato.

- (4) Per lo sviluppo positivo di un mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica è indispensabile che le pertinenti norme siano applicate in modo coerente in tutti gli Stati membri pur lasciando loro un margine di flessibilità in determinati settori, ossia applicare le regole in funzione delle circostanze nazionali.
- (5) È quindi opportuno istituire un gruppo per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (di seguito «il gruppo») che fornirà consulenza ed assistenza alla Commissione nel settore delle comunicazioni elettroniche
- (6) Il gruppo fungerà da interfaccia tra le autorità nazionali di regolamentazione e la Commissione in modo da contribuire allo sviluppo del mercato interno. Esso faciliterà anche la cooperazione tra le autorità nazionali e la Commissione in maniera trasparente in modo da garantire l'applicazione coerente in tutti gli Stati membri del quadro di regolamentazione delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche.
- (7) Il gruppo costituirà un ambito di riflessione, dibattito e consulenza per la Commissione nel settore delle comunicazioni elettroniche e per le questioni attinenti all'attuazione e revisione della raccomandazione sui mercati rilevanti di prodotti e servizi e per elaborare la decisione sui mercati transnazionali.
- (8) Va mantenuta una stretta cooperazione tra il gruppo e il comitato per le comunicazioni istituito ai sensi della direttiva quadro. I lavori del gruppo non devono interferire con quelli del comitato.
- (9) Va predisposto un coordinamento con il comitato per lo spettro radio istituito dalla decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa a un quadro normativo per la politica sullo spettro radio nella Comunità europea (decisione «Spettro radio») (5), con il gruppo per la politica dello spettro radio istituito ai sensi della decisione 2002/622/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che istituisce il

<sup>(1)</sup> GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

<sup>(2)</sup> GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.

<sup>(4)</sup> GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.

<sup>(5)</sup> GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

gruppo «Politica dello spettro radio» (1) e con il comitato di contatto «Televisione senza frontiere» istituito ai sensi della direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive,

IT

DECIDE:

#### Articolo 1

#### Oggetto

È istituito un gruppo consultivo di autorità di regolamentazione nazionali indipendenti per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica denominato «gruppo dei regolatori europei per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica» (di seguito «il gruppo»).

#### Articolo 2

#### **Definizione**

Ai fini della presente decisione, per «autorità di regolamentazione nazionale pertinente» si intende l'autorità pubblica istituita in ciascuno Stato membro per controllare l'interpretazione e l'applicazione correnti delle disposizioni delle direttive in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, come definita nella direttiva quadro.

#### Articolo 3

#### **Obiettivi**

Il gruppo ha il compito di fornire consulenza e assistenza alla Commissione per consolidare il mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche.

Il gruppo fungerà da interfaccia tra le autorità nazionali di regolamentazione e la Commissione in modo da contribuire allo sviluppo del mercato interno ed all'applicazione coerente in tutti gli Stati membri del quadro di regolamentazione delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche.

#### Articolo 4

#### **Composizione**

Il gruppo è composto dai direttori di ciascuna autorità di regolamentazione nazionale competente di ogni Stato membro o dai loro rappresentanti.

La Commissione è rappresentata ad un opportuno livello e fornisce al gruppo la segreteria.

#### Articolo 5

#### Disposizioni operative

Di sua iniziativa o su richiesta della Commissione il gruppo fornisce consulenza e assistenza alla Commissione su qualsiasi questione in materia di reti e servizi di comunicazioni elettroniche.

Il gruppo elegge un presidente tra i suoi membri. Il lavoro del gruppo può essere organizzato in sottogruppi e gruppi di esperti a seconda delle esigenze.

Il presidente convocherà la riunione del gruppo in accordo con la Commissione.

Il gruppo adotta il suo regolamento interno mediante consenso o, in assenza di esso, in base a maggioranza di due terzi, con un voto per Stato membro; il regolamento deve essere approvato dalla Commissione.

La Commissione è rappresentata a tutte le riunioni del gruppo, dei suoi sottogruppi e dei gruppi di lavoro di esperti.

Esperti degli Stati del SEE e degli Stati candidati all'adesione all'Unione europea possono partecipare ai lavori del gruppo in veste di osservatori. Il gruppo può invitare altri esperti ed osservatori ad assistere alle riunioni.

#### Articolo 6

#### Consultazione

Il gruppo consulta frequentemente e sin dalle fasi iniziali i soggetti del mercato, i consumatori e gli utenti finali, in maniera aperta e trasparente.

#### Articolo 7

#### Riservatezza

Fatto salvo il disposto dell'articolo 287 del trattato, se la Commissione informa il gruppo che il parere richiesto o la questione sollevata hanno carattere riservato, i membri del gruppo, gli osservatori e qualsiasi altra persona che partecipa alle riunioni sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza attraverso i lavori del gruppo, dei sottogruppi e dei gruppi di esperti. La Commissione può decidere in tali casi che soltanto i membri del gruppo partecipino alle riunioni.

#### Articolo 8

#### Relazione annuale

Il gruppo presenta una relazione annuale sulle proprie attività alla Commissione. La Commissione trasmette la relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio corredandola, se del caso, delle proprie osservazioni.

#### Articolo 9

#### Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

<sup>(</sup>¹) GU L 198 del 27.7.2002, pag. 49. (²) GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60.

Il gruppo assume le sue funzioni alla data dell'entrata in vigore della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2002.

IT

Per la Commissione Erkki LIIKANEN Membro della Commissione